



Schema definitivo
Piano Triennale Integrato
per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza e l'Integrità dell'Ordine
degli Avvocati di Monza
2022-2024

Proposto dal Consigliere dell'Ordine degli Avvocati
di Monza

Avv. Pasquale Lepiane

*(Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza Amministrativa nominato dal Consiglio nella seduta del 11
dicembre 2019)*

Schema preliminare approvato in bozza dal Consiglio dell'Ordine
il 05/04/2022

Approvato in via definitiva con Delibera del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Monza
in data 20/04/2022

Avvertenze metodologiche

Il presente piano è stato elaborato prendendo come riferimento il “Piano Nazionale Anticorruzione” e gli altri documenti elaborati dall'ANAC.

Chi dovesse riscontrare omissioni, imprecisioni o errori è pregato di effettuare una segnalazione all'indirizzo PEC istituzionale che è:

segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it

indirizzando apposita nota al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.



PREMESSA METODOLOGICA

Rispetto ai precedenti piani anticorruzione, comunque denominati, adottati dall'Ordine degli Avvocati di Monza il presente, che si sta aggiornando, è stato basato su un presupposto completamente diverso ovvero sia che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, a chiusura di un ciclo, rappresentato dalla Presidenza Cantone, e in premessa ad un nuovo ciclo, nel PNA 2019, ha scritto:

"[...] Pur in continuità con i precedenti PNA, l'Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al presente Piano, cui si rinvia.

Esso costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015. [...]"

Il PNA 2019 ha dato, infatti, una struttura ben più precisa a tutta la materia, cercando di fare ordine e sintesi di quanto fin qui prodotto. Inoltre la Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 ha specificato ulteriori proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza per gli Ordini e i Collegi professionali.

Di conseguenza, il presente si pone, appunto, l'obiettivo della **semplificazione** e della **sintesi**.

Il risultato è (forse) un piano più agile e più efficace, comunque rispondente alla nuova impostazione del PNA 2019.

Non va, poi, dimenticato l'impatto della pandemia da COVID 2019 sull'organizzazione dell'Ente e sulla stessa redazione, applicazione, implementazione e monitoraggio del PTPCT precedente e di quello presente e qui approvato.

Infatti, la più parte dell'anno 2021 appena trascorso, è stata fortemente caratterizzata dalle limitazioni imposte dalla pandemia iniziata a marzo 2020 e purtroppo ancora in essere.

Tutto ciò ha fortemente condizionato l'attività dell'Ordine e stravolto la "normalità amministrativa" dell'Ente per far fronte all'emergenza sanitaria come ad esempio l'attività da remoto di alcuni dipendenti, le limitazioni in fase organizzativa di molti servizi e la difficoltà materiale di svolgere attività di monitoraggio, in quanto le attività stesse da monitorare sono state fortemente condizionate dall'emergenza sanitaria.

Di conseguenza, ferma la necessità di adeguare la struttura ed i contenuti del presente Piano all'impostazione del PNA 2019 e della Delibera 777/2021, la prima scelta strategica è quindi quella di ribadire l'importanza del PTPCT 2022-24 e, contemporaneamente, predisporre un PTPCT snello, con attenzione aggiuntiva alla



“trasparenza” e sposando un approccio qualitativo e oltre che quantitativo.

Il presente Piano è stato redatto dall’Avv. Pasquale Lepiane, consigliere dell’Ordine privo di deleghe gestionali, nominato con delibera motivata del Consiglio in data 11/12/2019, nel ruolo di Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa coadiuvato dalla Dott.ssa Daniela Silva che ricoprì il medesimo ruolo dalla fine del 2014.

In particolare, la Dott.ssa Silva in collegamento del personale tutto, ha supportato il RPCT per:

- a) la mappatura dei processi amministrativi;
- b) l’individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi;
- c) l’individuazione di misure idonee all’eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione;
- d) il monitoraggio costante dell’attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili e le verifiche periodiche;
- e) l’elaborazione della revisione annuale del Piano.

L’RPCT nell’aggiornamento del PTPCT ha coinvolto attivamente gli organi di indirizzo politico, in particolare il Presidente e il Segretario e poi, per loro tramite il Consiglio intero, con l’intento che gli stessi svolgano un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuiscano alla creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole e di supporto al RPCT.

Il piano è stato approvato tramite un “doppio passaggio” secondo cui l’approvazione è avvenuta prima di uno schema in bozza del PTPCT e successivamente del piano definitivo. In tal senso sono state anche evidenziate le modifiche normative apportate dal d.lgs. 97/2016 in relazione ai doveri degli organi di indirizzo politico in merito all’individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.

Si è, inoltre, auspicato un raccordo sinergico di collaborazione tra l’organo di indirizzo, tutti i dipendenti e il RPCT per la stesura di un PTPCT condiviso, partendo dalla premessa che la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l’intera struttura. A tal fine, si è tentato di sviluppare, a tutti i livelli organizzativi, una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L’efficacia del sistema dipende infatti dalla piena e attiva collaborazione della presidenza, del consiglio e del personale.

Durante le attività di approvazione del Piano è parso infatti opportuno rafforzare il coinvolgimento oltre che dell’organo di indirizzo anche dell’intera struttura organizzativa attraverso incontri dedicati all’approfondimento delle varie aree di gestione del rischio e optando per la realizzazione di un modello a rete, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui effettività dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario



titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Stante queste premesse, l'RPCT ha avviato la rilettura e la revisione del Piano Triennale integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2022-2024 dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Si segnala infine in merito al differimento, stante il Comunicato ANAC pubblicato il 14 gennaio 2022, della scadenza per la presentazione del PTPCT 2022-2024 al 30 aprile 2022 e che tale differimento -in coerenza con la data di presentazione del PIAO- ha valore per tutti i soggetti tenuti ad adottare misure di prevenzione.

Nel proprio comunicato, ANAC ha rappresentato che:

- "Il differimento è motivato dal perdurare dello stato di emergenza sanitaria e dalla volontà di consentire ai RPCT di svolgere le attività necessarie per la predisposizione;

- La predisposizione dei PTPCT può tener conto delle indicazioni fornite nel PNA 2019;

- Al fine di facilitare la stesura del prossimo PTPCT, ANAC ha redatto un Vademecum esemplificativo utilizzabile sia per la predisposizione del PTPCT sia della sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione; tale Vademecum sarà illustrato in un evento pubblico on line previsto per il 3 febbraio p.v.;

- I presidi di anticorruzione o di prevenzione di disfunzioni amministrative significative, potranno essere gestiti dagli Enti mediante le misure di prevenzione già adottate; tuttavia, laddove il monitoraggio annuale abbia evidenziato situazioni da attenzionare, ciascun Ente potrà anticipare -rispetto al termine del 30 aprile p.v.

- l'adozione di misure di prevenzione specifiche;

- Le amministrazioni che prima della scadenza del 30 aprile hanno già attuato gli adempimenti e sono pronte per l'adozione del PTPCT 2022-2024, possono procedere all'adozione immediata."

Dal momento che gli ordini professionali con meno di 50 dipendenti sono escluse ex art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 dall'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno, di un Piano integrato di attività e di organizzazione nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190, si è ritenuto di anticipare alla data di delibera del presente documento l'approvazione del PTPCT 2022-2024.

Si segnala che in continuità con il passato e come ben specificato nello scorso piano, si è scelto di mantenere un unico documento per i due enti, Ordine degli Avvocati di Monza e Fondazione Forense di Monza, in quanto la Fondazione Forense è completamente partecipata dall'Ordine dettagliando i singoli processi alcuni dei quali delegati in toto da Ordine a Fondazione.



Per rendere agevole la consultazione del documento, i due Piani, ancorché integrati e coordinati l'un con l'altro, sono mantenuti dunque distinti in due sezioni, ciascuna con un proprio indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.



Sommario

Premessa metodologica, pag 3

Sezione 1 - Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione 2020-2022

Sommario

1. Premessa introduttiva, pag 10
 - 1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti, pag 13
 - 1.2. Scopo e funzioni del PTPC, pag 13
 - 1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione , pag 15
 - 1.4. Destinatari del Piano, pag 15
 - 1.5. Obbligatorietà, pag 19
2. Quadro normative, pag 20
3. Elenco dei Reati, pag 26
4. La Metodologia seguita, pag 29
 - 4.1 Analisi del contesto esterno, pag 29
 - 4.2 Analisi del contesto interno, pag 32
- I SERVIZI AL CITTADINO MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ORDINE E DAI SUOI ISCRITTI, pag 38
 - SPORTELLO LEGALE AL CITTADINO, pag 39
 - SPORTELLO CASSA FORENSE, pag 41
 - GESTIONE DIFESE D'UFFICIO, pag 41
- 4.3 Analisi dei rischi, pag 43
- ...4.4 Pianificazione e previsione, pag 46
- ...4.5 Le misure specifiche, pag 49
 - a.) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, pag 50
 - b.) ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROCESSO LIQUIDAZIONE PARCELLE, pag 54
 - c.) INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI, pag 54
- 4.6 La normativa antiriciclaggio, pag 56
- 4.7 Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679), pag 58
- 4.8. Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), pag 60
- 4.9 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pag 62
- 4.10 Monitoraggio, pag 62
5. Le misure di Carattere Generale, pag 63
 - 5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI, pag 63
 - 5.2 Il codice di comportamento, pag 64



- 6. “WHISTLEBLOWING” –“PANTOUFLAGE “– “PATTI DI INTEGRITA””, pag 67
- 6.1 MISURE A TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE – WHISTLEBLOWING, pag 67
- 6.2 DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE), pag 71
- 6.3 I PATTI DI INTEGRITA, pag 72
- 7. La Formazione e la Comunicazione, pag 72
- 8. Parte Speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi, pag 73
- 9. Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione, pag 82

Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, pag 84

- 1. Introduzione, pag 85
- 2. Fonti normative, pag 88
- 3. Contenuti, pag 88
- 4. Procedimento di Elaborazione e adozione del programma, pag 94
 - 4.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma, pag 95
- 5. Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti, pag 95
- 6. Iniziative di comunicazione del programma triennale, pag 97
 - 6.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa, pag 97
 - 6.2. Comunicazione verso gli portatori d'interesse esterni, pag 97
 - 6.3. Accesso Civico e accesso generalizzato, pag 97

ATTESTAZIONE, PAG 101



SEZIONE I

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024

Sezione 1 - Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione 2020-2022

Sommario

2. Premessa introduttiva, pag 10
 - 1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti, pag 13
 - 1.2. Scopo e funzioni del PTPC, pag 13
 - 1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione , pag 15
 - 1.4. Destinatari del Piano, pag 15
 - 1.5. Obbligatorietà, pag 19
2. Quadro normative, pag 20
3. Elenco dei Reati, pag 26
4. La Metodologia seguita, pag 29
 - 4.1 Analisi del contesto esterno, pag 29
 - 4.2 Analisi del contesto interno, pag 32
- I SERVIZI AL CITTADINO MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ORDINE E DAI SUOI ISCRITTI, pag 38
 - SPORTELLO LEGALE AL CITTADINO, pag 39
 - SPORTELLO CASSA FORENSE, pag 41
 - GESTIONE DIFESA D'UFFICIO, pag 41
- 4.3 Analisi dei rischi, pag 43
- ...4.4 Pianificazione e previsione, pag 46
- ...4.5 Le misure specifiche, pag 49
 - d.) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, pag 50
 - e.) ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROCESSO LIQUIDAZIONE PARCELLE, pag 54



- f.) INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI, pag 54
- 4.6 La normativa antiriciclaggio, pag 56
- 4.7 Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679), pag 58
- 4.8. Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), pag 60
- 4.9 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pag 62
- 4.10 Monitoraggio, pag 62
- 5. Le misure di Carattere Generale, pag 63
 - 5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI, pag 63
 - 5.2 Il codice di comportamento, pag 64
- 6. “WHISTLEBLOWING” – “PANTOUFLAGE” – “PATTI DI INTEGRITA”, pag 67
 - 6.1 MISURE A TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE – WHISTLEBLOWING, pag 67
 - 6.2 DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE), pag 71
 - 6.3 I PATTI DI INTEGRITA, pag 72
- 7. La Formazione e la Comunicazione, pag 72
- 8. Parte Speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi, pag 73
- 9. Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione, pag 82



1. PREMESSA INTRODUTTIVA

L'ORDINE

Il presente aggiornamento del PTPCT dell'Ordine degli Avvocati di Monza (d'ora in poi, per brevità, l'Ordine), ferme restando le precisazioni anticipate nella Premessa metodologica, è stato redatto tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'ente e delle attività istituzionali svolte.

L'Ordine garantisce la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e a tal fine si adegua ai precetti normativi, in quanto compatibili, tenuto conto della propria funzione, organizzazione interna e forma di finanziamento che caratterizzano l'Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni. L'Ordine, pertanto, in continuità con quanto già posto in essere sin dal 2016, attraverso il presente documento individua per il triennio 2022 - 2024, la propria politica anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure - obbligatorie e ulteriori- di prevenzione della corruzione.

Individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013, avuto riguardo a modi e responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per esperire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

Rammentiamo anche ora che il Consiglio dell'Ordine svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i suoi componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo **gratuito**, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività (vedi nel dettaglio paragrafo Analisi Contesto interno), come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta della documentazione fiscale e reddituale dallo stesso fornito, dall'aprile 2020 in modalità telematica per tramite dell'avvocato abilitato dal cittadino prescelto, ed un sommario esame della fondatezza della domanda.

Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione, dal 2022 anche in modalità telematica, corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; autocertificazione carichi pendenti; fotocopia del documento di identità personale; codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione



esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione; successivamente all'avvenuta iscrizione il neo Avvocato entro 60gg dovrà prestare Giuramento avanti al Consiglio dell'Ordine.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il presente PTPCT si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed **in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche** ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare il Piano, così come anche fu chiarito dall'ANAC nel PNA 2016, è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un Organo interno di Vigilanza OIV stante la mancata indicazione per gli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, *in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; Inoltre si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance.

Non si è, altresì, prevista, tra le misure di prevenzione, la tradizionale **rotazione** degli incarichi per il personale dipendente perché, in considerazione delle ridotte dimensioni degli enti e per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto che tale vincolo oggettivo connesso all'assetto organizzativo dell'amministrazione, non rendesse possibile l'applicazione della misura nel senso tradizionale. Costante è però l'attività di monitoraggio dei processi e sulle attività principali le risorse sono interdipendenti e intercambiabili e come meglio si descriverà in seguito gli enti applicano una sorta di rotazione funzionale.

La "**ROTAZIONE DEL PERSONALE**" è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 sulla quale l'Autorità si è soffermata nuovamente nel PNA 2018 e nell'Allegato 2) del PNA 2019, per il rilievo che essa può avere nel limitare fenomeni di "mala gestio" e corruzione.

L'Ordine degli Avvocati di Monza e la Fondazione Forense hanno inteso la costante e precisa descrizione delle procedure operative e la rotazione sulle attività principali del personale di segreteria quali ordinari strumenti di efficienza organizzativa e di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Inoltre l'attività di confronto e formazione del e fra il personale è continua e costante. Il turn-over del personale, avvenuto nel triennio 2020-2022, di cui si preciserà in seguito, ha dato la concreta possibilità di realizzare appieno la descrizione delle attività in dettagliate procedure operative che poi sono servite e serviranno in futuro nella fase di addestramento del personale subentrante.

La formazione inoltre è considerata come una misura fondamentale per garantire che



sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali. Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile, impiegabile e intercambiabile nelle diverse attività. E questa caratteristica, in anni particolarmente impegnativi come gli ultimi, è stata vitale in quanto ha consentito di non bloccare alcuna attività.

Attraverso l'analisi dei carichi di lavoro e la precisa descrizione delle attività da svolgersi, le competenze del personale nella gran parte dei ruoli sono interscambiabili e le stesse attività sono pianificate con uno svolgimento plurimo da parte delle risorse coinvolte nei processi. E' quindi applicata una sorta di costante **rotazione "funzionale"** mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità e la condivisione degli stessi nei processi ordinistici, in quelli dell'organismo di conciliazione e in quelli della formazione.

L'organizzazione del lavoro prevede periodi di affiancamento da parte delle risorse più esperte di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo. Allo stesso modo viene privilegiata la circolarità e condivisione delle informazioni, anche mediante l'uso di chat interne dedicate, attraverso la cura della trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per l'esercizio di determinate attività, aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso.

Il RPC dell'Ordine è contestualmente anche il Responsabile della Trasparenza ai sensi di quanto previsto in virtù delle modifiche introdotte dal legislatore nel D.Lgs. n. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabilità della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Circa la nomina del Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) in ottemperanza all'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, individuata da Anac come misura organizzativa di Trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, RPCT rileva che nel corso del 2021 non si sia provveduto e si incarica ad adempiervi nel 2022, successivamente al completamento della pianta organica programmato come di seguito meglio specificato; ([vedi scadenziario 2022](#)).

I SOGGETTI

Relativamente alla predisposizione e implementazione del PTPCT dell'Ordine, risultano coinvolti i seguenti soggetti:

- il Consiglio dell'Ordine, chiamato a predisporre gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e misure di trasparenza e ad adottare il PTPCT attraverso un doppio passaggio (preliminare approvazione di uno schema e successiva approvazione di un PTPCT definitivo);
- I Dipendenti dell'Ordine e della Fondazione Forense di Monza impegnati in tutte le attività e nel processo di identificazione del rischio e attuazione delle misure di prevenzione;



- il RPCT, chiamato a svolgere i compiti previsti dalla normativa e dettagliatamente precisati nell'allegato 2 alla Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 Novembre 2018 e nella parte IV del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con Delibera n.1064 del 13 Novembre 2019.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento *online* sul sito istituzionale nell'area dedicata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

Dal 2019 RPCT ha anche ritenuto di caricare su base volontaria il piano sulla nuova Piattaforma di Acquisizione dei Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza predisposta dall'Autorità con l'obiettivo di raccogliere, in maniera sistematica, le informazioni che riguardano la definizione dei piani, la programmazione delle misure in esso contenute e la loro attuazione.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

La presente versione PCTPC TI COA Monza – 2022-2024 è stata aggiornata con il coinvolgimento del Presidente e del Segretario, condivisa via mail in bozza anticipatamente ai consiglieri e al personale, presentata dal RPCT sotto forma di "Schema bozza non definitiva" nella seduta del 6 aprile 2022, ricondiviso nella versione definitiva nella seduta del Coa del 20 aprile 2022 e dallo stesso approvato e deliberato.

1.2. Scopo e funzioni del PTPC

L'Ordine e la Fondazione Forense di Monza anche per il triennio 2022-2024, intendono proseguire a rafforzare la propria conformità alla normativa di trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione, in conformità agli obiettivi strategici adottati con specifico riferimento all'area anticorruzione e trasparenza.



L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il PTPCT è lo strumento di cui l'Ordine si dota per:

- prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell'Ordine ai fenomeni di corruzione, corruttela e mala gestio;
- compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta;
- individuare le misure preventive del rischio e garantendone esecuzione;
- garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;
- facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconferibilità ed incompatibilità;
- assicurare l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine di Monza;
- tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblower) anche in ottemperanza alla nuova normativa di cui alla Legge n.179/2017;
- garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento

Il presente PTPCT deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto:

- del disposto del Codice di Comportamento dell'Ordine degli Avvocati di Monza rivisto in base alla Delibera Anac n. 177 del 19 febbraio 2020 e approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 12/01/2022 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Programma
- del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014)

Nella predisposizione del presente PTPCT, l'Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle proprie dimensioni, all'organizzazione interna, alla



circostanza che la gestione e amministrazione dell'ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che sia il Consiglio Nazionale Forense che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del documento stesso.

1.3. **Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione**

Il presente Piano integrato è stato strutturato nel modo seguente.

1) Una **parte generale**, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
- compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.

2) Una **parte speciale**, nella quale sono descritti:

- i processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- il livello di esposizione al rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

1.4. **Destinatari del Piano**

Sulla base delle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nei PNA via via aggiornati sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, quali destinatari del PTPC:

1. i componenti del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense (ente di diritto privato sottoposto al controllo dell'Ordine Avvocati di Monza e da quest'ultimo gestito) nonché della Commissione per l'Accreditamento prevista dall'art. 18 del Regolamento per la Formazione continua n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense.
2. il personale dell'Ordine e della Fondazione Forense;
3. i componenti delle Commissioni sia dell'Ordine che della Fondazione Forense (anche esterni) e del Comitato per la Pari Opportunità;



4. i consulenti;
5. i revisori dei conti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

1. Organi di indirizzo

Attualmente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza è composto da 15 membri. Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=331>

Si segnala che i consiglieri hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Forense di Monza per il 2018 sono 7 ed hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39.

Per i dati dei componenti si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Fondazione/Default.aspx?id=294>

2. Personale dipendente

L'Ordine al 31/12/2021 dispone di n. 3 dipendenti e un tirocinante, la Fondazione Forense di n. 5 dipendenti e un tirocinante.

In generale i dipendenti sono tenuti a:

- a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
- b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013 e del Codice di comportamento;
- d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT;
- e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata dal Codice di comportamento e dal presente PTPC. La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità derivante dallo status di dipendente e comunque sempre in aderenza alle disposizioni previste, ove applicabili e compatibili, dal Testo unico in materia di pubblico impiego e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013.

Per i dati degli uffici dell'Ordine si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=806>



Nel 2021 sono avvenuti alcuni cambiamenti nell'organico delle Segreterie di entrambi gli enti. Nel mese di giugno 2021 la dipendente Sig.ra Valentina Leporati si è trasferita, tramite procedura di mobilità volontaria, all'Ordine Notarile di Lecce e nello stesso mese è rientrata dalla maternità la dipendente Sig.ra Ilaria Zanotti, assente dal marzo 2020. Nel mese di ottobre 2021 la dipendente Sig.ra Beatrice Molteni si è dimessa dalla Fondazione Forense ed è stato assunto con un contratto di apprendistato il Sig.r Riccardo Gori.

Anche al fine di supportare e facilitare questi cambiamenti, Rpct ha chiesto alle risorse in uscita di rivedere o riscrivere la descrizione delle attività da esse stesse abitualmente svolte e si è così ultimato la mappatura procedurale di compiti e funzioni.

Con delibera 5/05/2021 Il Consiglio, considerando la scadenza del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in essere con la Dott.ssa Laura Frigerio a far data dal 2 Novembre 2020, contratto stipulato per la sostituzione della dipendente Ilaria Zanotti, assente per maternità, visto l'art. 17 del D.L. n. 41/21 (cd Decreto Ristori) il quale ha modificato il comma 1 dell'art. 93 del D.L. n. 34/20, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/20, prevedendo la possibilità che, sino al 31 Dicembre 2021, i rapporti di lavoro a tempo determinato siano prorogati, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19 comma 1 del D. Lgs 81/15, ha deliberato di prorogare di 12 mesi, alle medesime condizioni, il contratto di lavoro a tempo determinato con la Dott.ssa Laura Frigerio. Ciò soprattutto in considerazione del permanere delle esigenze dell'Ufficio del Tribunale "Liquidazione Spese di Giustizia" presso il quale, nell'interesse di tutti gli iscritti, la Dott.ssa Laura Frigerio è distaccata per una gran parte del proprio orario lavorativo.

Anche nel 2021 si è provveduto come per il 2018 e 2019 a compilare il Conto del personale del 2020 sul portale Sico del Mef.

Nel corso del 2021 il Consiglio ha lungamente analizzato ed approfondito il tema della definizione della pianta organica dell'ente al fine di giungere alla determinazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023.

Nella seduta consiliare del 17/03/2021, il Consiglio ha deliberato una programmazione triennale del fabbisogno e del reclutamento del personale (PTFP) coerentemente con l'organizzazione degli uffici e con la pianificazione delle attività, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, data la necessità di programmare nel breve termine nuove assunzioni di personale, anche alla luce dell'ormai prossima cessazione (fine febbraio 2022) dal servizio per pensionamento di un'unità di personale (Sig.ra Rita Gatti, livello C2) e il trasferimento al Consiglio Notarile di Lecce con procedura di Mobilità volontaria di un'altra unità di personale (Sig.ra Valentina Leporati, livello C1). il Consigliere Tesoriere attesta che i risultati del bilancio consuntivo dell'Ordine, consentono – unitamente ai risultati dei precedenti esercizi - la copertura finanziaria delle spese



legate ad una nuova unità di personale, assicurando comunque l'equilibrio economico finanziario dell'Ente, tanto più in considerazione del fatto che tale incremento dell'organico potrà portare ad una revisione del contratto di servizi in essere con Fondazione Forense. La pianta organica deliberata indica la consistenza della dotazione organica e la totalità delle figure professionali dell'Ente e illustra le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione e quantificate sulla base delle spese di personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali.

Il Piano deliberato è stato trasmesso al Consiglio Nazionale Forense per l'approvazione di sua competenza avvenuta nella seduta amministrativa del 14/05/2021, curandone anche la trasmissione al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio II (ordini professionali e albi) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

In data 14/04/2021 il Consiglio ha provveduto a deliberare di informare la Regione Lombardia, alla quale è demandata la gestione dell'elenco di soggetti collocati in disponibilità in quanto risultati in eccedenza presso altre Amministrazioni pubbliche, dell'esistenza di posti vacanti. Decorso il termine di 45 giorni senza riscontri positivi, il Consiglio nella seduta del 23/06/2021 ha di attivare le procedure concorsuali per la copertura dei tre posti vacanti in pianta organica.

In data 1 e 15/12/2021 il Coa ha deliberato i bandi di concorso per assunzione delle figure professionali previste dalla pianta organica.

Rpct si incarica nel corso del 2022 di seguire e monitorare lo svolgimento delle incombenze relative ai bandi concorsuali (Vedi [Scadenziario 2022](#)).

3. Componenti commissioni

L'Ordine, infine, nella seduta di Consiglio del 29 maggio 2019 ha istituito alcune Commissioni per la cui individuazione nonché per i dati ad esse relativi si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=332>

La Fondazione Forense, nella seduta del 08.07.2019 ha istituito alcune Commissioni per la cui individuazione nonché per i dati ad esse relativi si rinvia al seguente link:

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Organismo/Default.aspx?id=307>

4.-5.-6. Soggetti esterni

Destinatari del presente piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti contrattuali con l'Ordine inclusi i soggetti terzi parte di contratti di fornitura e servizi nonché di consulenza.

<http://www.ordineavvocatimonza.it/Pages/Menu/Default.aspx?id=805>



1.5. **Obbligatorietà**

A tutti i soggetti sopra elencati ed indicati, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano nonché quelle del Codice di Comportamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
<http://www.metgest.it/Upload/Ordine%20Avvocati%20di%20Monza%20e%20della%20Brianza/AMMINISTRAZIONE%20TRASPARENTE/COA%20MONZA%20-%20Codice%20Comportamento%20-rev%202002.pdf>.



2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo ancorché non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPCT, costituiti da:

- Legge 25 aprile 1938, n 897, recante “Norme sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”;
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n 382, recante “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali”;
- Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n 6 recante “Modificazioni agli ordinamenti professionali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n 148”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, nella sua attuale versione modificata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell’ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo “PNA”), oggi aggiornato a seguito della Determinazione ANAC n. 12/2015 del 28/10/2015 ed ulteriormente aggiornato con la Delibera n. 831/2016 del 3 agosto 2016 - Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;



- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- la Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- la deliberazione 145/2014, diffusa il 22 ottobre 2014 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – senza tuttavia che ciò costituisca acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal contenzioso azionato avverso tale deliberazione avanti il TAR per il Lazio;
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015);
- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza* ("decreto Madia"), correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 serie generale n. 197 del 24/08/2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 con cui ANAC ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- Delibera n. 1310/2016 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".
- Regolamento (UE) 2016/679 concernente le "Norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati" nonché dal D.lgs n. 196/2003 così come riformato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza



- nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- La delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
 - La delibera ANAC n. 1208/2017 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
 - Deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT;
 - La delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
 - Deliberazione ANAC n.1064 del 13 Novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 2019);
 - La delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 Linee guida in materia di Codici di Comportamento;
 - La delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano **le regole di comportamento** che devono essere osservate da parte dei **dipendenti pubblici**, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 *"Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)*;
- Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante *"Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense"*;
- la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"*.
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

Si segnala nello specifico che l'ANAC, nel 2020 ha approvato, con Delibera n. 177, le Linee guida in materia di **Codice di Comportamento** delle amministrazioni pubbliche



con le quali fornisce indirizzi interpretativi e operativi volti a orientare le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento che integrino e specificino i doveri minimi posti dal dpr 62/2013, con contenuti che non siano meramente riproduttivi del codice generale, ma che siano utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

RPCT nel corso del 2021 ha approfondito le nuove Linee guida Anac e ha proposto una revisione del codice di comportamento approvata in delibera il 12/1/2022.

Per l'individuazione delle aree a rischio dell'Ordine sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

- la c.d. nuova legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;
- il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
- D.lgs 97/2016 entrato in vigore il 23/06/2016;
- Decreto 16 agosto 2016, n. 178 entrato in vigore il 27/9/2016 "Regolamento Tenuta albi";
- il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 entrato in vigore il 23/06/2016 e recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle



- amministrazioni pubbliche»
- Legge, 12/07/2017 n° 113, G.U. 20/07/2017, “Nuove disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi”;
 - **DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90**, “Nuova normativa antiriciclaggio”, attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28)
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito GDPR) e, l'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
 - Legge 27/12/2019 n. 160 che all'art. 1, comma 163 è intervenuto modificando gli artt. 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di inadempimento e sanzioni connesse al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Tutto quanto non espressamente previsto dal presente PTPCT si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto applicabile e compatibile, secondo il disposto dell'art2bis, c' o 2 del D Lgs N.33/2013.

Il PTPCT 2022 - 2024 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono siano letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri.



3.ELENCO DEI REATI

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Il PNA 2019 attua una specifica riflessione in tema di reati e corruzione; esso precisa che la legge 6/11/2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Gli accordi internazionali ratificati dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure preventive dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

Si ritiene qui utile come premessa, precisare meglio la nozione di "CORRUZIONE" e di "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE".

La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma o



concorra all'adozione di una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici in senso lato, delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nel corso dell'analisi dei rischi del presente piano, si è fatto riferimento a un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

- Corruzione per l'esercizio della funzione -Istigazione alla corruzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio. (art. 326)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".

L'Autorità, con la propria **delibera n. 215 del 2019**, sia pure ai fini dell'applicazione



della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “*La rotazione straordinaria*”), ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente **in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato.**

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse.

Come anticipato, le Convenzioni internazionali sopracitate promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l’adozione, accanto a misure di rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure preventive, individuate secondo il metodo della determinazione, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all’interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva. Esse, pertanto, si sostanziano sia di misure di carattere organizzativo, oggettivo, sia di misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo **oggettivo** sono volte a prevenire il rischio incidendo sull’organizzazione e sul funzionamento degli enti. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) sono atte a precostituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di “*prevenzione della corruzione*”, che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012. In essa per la prima volta in modo organico si introducono e si mettono a sistema misure preventive.

In particolare l’art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della “cattiva amministrazione” e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l’innalzamento del livello di qualità dell’azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla l. 190/2012. In particolare nell’art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui si fa un esplicito



riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le misure di carattere **soggettivo** concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Da un punto di vista generale, per l'individuazione dell'ambito soggettivo, l'Autorità ha dato indicazioni con **la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016**, «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e con la **delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017**, recante «nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Per quel che concerne la trasparenza, ANAC ha anche fornito chiarimenti sul criterio della "compatibilità", introdotto dal legislatore all'art. 2-bis, co. 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 ove è stabilito che i soggetti pubblici e privati ivi indicati applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile". Nella delibera n. 1310 e nella delibera n. 1134, si precisa che la compatibilità va esaminata in relazione alle categorie di enti e all'attività propria di ciascuna categoria. In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Specificatamente nella delibera n. 1310 trova spazio la precisazione che gli ordini professionali sono tenuti all'applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Mentre nella delibera n. 1314 si specifica che sono sottoposti alla normativa:

- le società in controllo pubblico, anche congiunto;
- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche precisate all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Infine, gli obblighi di trasparenza si applicano anche a:



- le società a partecipazione pubblica;
- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che abbiano le caratteristiche indicate all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/20139.

4. LA METODOLOGIA SEGUITA

L'Allegato 1 del PNA 2019 sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare le amministrazioni con un processo sostanziale e non meramente formale di prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo. Viene consigliato un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera così da evitare la "burocratizzazione" degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio.

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato col fine di favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, dovrebbero consentire di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema).

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (**contesto esterno**), sia alla propria organizzazione (**contesto interno**).

4.1 Analisi del contesto esterno

Come anche richiesto ed indicato dal PNA2019, l'analisi del contesto esterno ed interno costituisce la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione in considerazione delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, ossia delle dinamiche sociali, economiche e culturali che si verificano sul territorio presso il quale essa è localizzata.

L'accuratezza dell'analisi del contesto esterno, intesa come analisi del contesto socio-territoriale, si è concretizzata nell'esame dettagliato del contesto, prendendo come base un buon livello di informazione sul contesto socio-territoriale comprensivo delle variabili culturali, criminologiche, sociali e economiche.

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le



caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile in quanto consente all'amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

Ai fini dello svolgimento di tale analisi, l'Ente si è avvalso degli elementi e dei contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Si richiamano le relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

I dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" pubblicata il 12/01/2021 sui dati sino al 2019, disponibile alla pagina web:

<https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

Gli argomenti trattati dalla relazione sono: la criminalità mafiosa in Italia ed i risultati dell'azione di contrasto, organizzazioni di tipo mafioso, principali organizzazioni criminali straniere operanti in Italia, traffico di stupefacenti, la minaccia eversiva, la tratta degli esseri umani e il fenomeno migratorio, ordine pubblico, andamento della delittuosità in Italia, azione di contrasto, analisi criminologica della violenza di genere, atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

<http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

I dati vengono analizzati sia a livello regionale che nazionale e si evince che la Lombardia è tra le 4 regioni italiane a più alto tasso di criminalità.

A livello provinciale si sono analizzate le risultanze 2020-2021 dell'Indice di Permeabilità dei territori alla Criminalità Organizzata (IPCO) che si inserisce nel quadro del Protocollo d'intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. L'Indice di Permeabilità alla Criminalità Organizzata (IPCO) rappresenta un numero indice che consente di comparare, su base omogenea, le province italiane e determinarne una classifica con la volontà di cogliere sia le differenze geografiche presenti sul territorio italiano sia l'evoluzione temporale della permeabilità.

<https://eurispes.eu/news/eurispes-risultati-dellindice-di-permeabilita-dei-territori-alla-criminalita-organizzata-ipco/>



Purtroppo l'anno solare 2021 ha segnato un incremento importante di reati penali nel capoluogo lombardo.

Nel 2021 **Milano** ha registrato 4.900 denunce penali ogni 100.000 abitanti. Le denunce riguardano soprattutto

1) FURTI (2.208 ogni 100.000= abitanti) in particolare: - furti su auto in sosta (311) - furti con destrezza (425) - furti esercizi commerciali (176);

2) TRUFFE E FRODI INFORMATICHE (569).

Come ha precisato il Direttore Centrale della Polizia Criminale sig. Vittorio Rizzi rispetto al 2020 c'è stata una crescita di reati penali a livello informatico (*social engineering, ransom ware, phishing, spy ware*) del 30,5%.

Nel 2021 Milano è al quarto posto per rapine sulla pubblica via (1623 denunce), al terzo per rapine in esercizi commerciali (312 denunce), al settimo per stupefacenti (2776 denunce). Si trova in fondo alla classifica per reati associativi di stampo mafioso (21^ classifica), omicidi colposi (65^ classifica) e omicidi volontari (66^ classifica).

Per quanto attiene la **PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA** dai dati rilevati dalle Forze di Polizia Territoriale è emersa in termini assoluti una sensibile riduzione dei numeri di reati nella citata provincia rispetto al 2020 (- 17,99% in Prov; - 14,98% in Monza).

Le riduzioni più rilevanti hanno interessato tutti **reati contro il patrimonio** (-24,82% in Prov; -18,65% in Monza). Una tendenza Analoga è stata rilevata in riferimento alla **attività di spaccio di sostanze stupefacenti** (- 13,38% in Prov; -31,43% in Monza). Importante riduzione anche in relazione al **reato di violenza sessuale** (- 24,62% in Prov; -7,69 in Monza) e al **reato di maltrattamenti in famiglia** (- 33%).

Per quanto attiene, infine, il **REATO DI RICICLAGGIO** sono state registrate per l'anno 2020 in tutto il Territorio Lombardo 113.187 segnalazioni **un aumento del 7% rispetto al 2019**.

Le situazioni più critiche a livello nazionale sono state segnalate a Prato, **MILANO**, Napoli e Roma.

Il 99% di queste segnalazioni riguarda operazioni di riciclaggio di denaro di provenienza illegale.

Un ulteriore elemento di valutazione per l'ambito territoriale è rappresentato dal Distretto della Corte di Appello di Milano per cui si richiamano le valutazioni espresse dal Procuratore generale della Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano e dalla Presidente della Corte di Appello di Milano

http://www.ca.milano.giustizia.it/stato_giustizia.aspx?pn1=1



nonché quelle del Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Lombardia all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021

<https://www.corteconti.it/Download?id=e1ce0252-3d67-4c67-896b-a5dc1b94de89>

4.2 Analisi del contesto interno

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario. L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove i rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, l'Ordine degli Avvocati di Monza, per la sua natura e le sue dimensioni, offre numerosi servizi non solo ai propri iscritti, come istituzionalmente previsto, ma anche ai cittadini.

Relativamente al 2021 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Monza ha continuato a svolgere una funzione informativa facendo da collante tra gli iscritti e le istituzioni territoriali e nazionali nel proseguire dell'emergenza sanitaria per tutto l'anno.

In particolare nel mese di giugno 2021 il Consiglio ha deliberato la pubblicazione sul Corriere della sera di un comunicato sulla situazione critica del Tribunale di Monza.

Particolarmente attivo il ruolo della Presidenza nel continuo confronto con Il Tribunale nel tentativo di fronteggiare le gravi difficoltà che ne complicano l'operatività.

Secondo le statistiche del Ministero della Giustizia il Tribunale di Monza si colloca al 6° posto, su 140, per bacino di utenza e per affari trattati ma solo al 21° posto come organico di Magistrati.

A fronte di una tale carenza del personale Giudicante resa ancor più evidente dalla recente diaspora nel settore penale, la situazione del personale amministrativo si presenta ancora peggiore in quanto, a fronte di un organico di 152 unità, solo 86 sono state effettivamente operative nel 2021 e di queste 10, in condizioni di fragilità, con previsione di lavoro agile 5 giorni su cinque. Con l'ulteriore prospettiva che, a seguito di pensionamenti, applicazioni temporanee presso altri Tribunali, mancate conferme di applicazioni presso il Tribunale di Monza, a breve tali numeri andranno ulteriormente a ridursi in maniera drastica.

Questa sconcertante situazione è stata ripetutamente oggetto di segnalazioni, peraltro inascoltate, da parte sia della Presidente del Tribunale che del Consiglio dell'Ordine, rende, di fatto impossibile, per tutti quanti operano nel campo della Giustizia, assicurare una "risposta" ragionevolmente accettabile, in termini di tempo, ai Cittadini ed alle aziende che si rivolgono al Tribunale di Monza.

E invero, a titolo meramente esemplificativo, occorrono: almeno 8 mesi per poter prenotare la prima udienza in un procedimento di sfratto; altrettanti per poter prenotare



l'udienza di un procedimento di pignoramento presso terzi; pressoché totale impossibilità degli Avvocati di accedere alle Cancellerie per svolgere le attività necessarie alla tutela degli interessi dei clienti; tempi estremamente dilatati per il rilascio di copie autentiche e/o di copie esecutive di sentenze, per l'accettazione degli atti e per la pubblicazione di provvedimenti emessi dal Giudice.

Per non parlare, poi, del funzionamento della Sezione Volontaria Giurisdizione, su cui grava la tutela dei diritti delle persone più fragili e dove, sino a poco tempo fa era necessario attendere tre mesi per ottenere l'autorizzazione alla cremazione di una salma e che ha indotto questo Consiglio dell'Ordine a farsi carico del costo di una risorsa da distaccare presso la suddetta Cancelleria.

Una tale situazione, peraltro, sulla quale l'emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19 ha certamente inciso ma che non può essere considerata la causa determinante, non appare più tollerabile, a maggior ragione in un momento come questo, in cui, da parte di tutti, Istituzioni, Cittadini, Operatori economici, grazie anche al successo della campagna vaccinale, si propugna e sollecita una ripartenza generalizzata del Paese.

Dunque, il Consiglio dell'Ordine, a nome di tutti i propri Iscritti, ha chiesto e continua a chiedere un intervento e un'attenzione a livello Ministeriale al fine di ridare vita alla Giustizia Monzese, sulla quale, diversamente, alcun impatto potranno avere le tanto preannunciate risorse del Recovery Fund e le riforme procedurali.

Ciò risulterebbe inaccettabile e beffardo ovunque e per qualunque Organismo Giurisdizionale ma, a maggior ragione, per il 6° Tribunale d'Italia, a servizio di un territorio non solo tra i più popolosi ma tra i più strategici ed essenziali per il tessuto economico italiano ed europeo.

L'attuale situazione non rappresenta solo una lesione del diritto degli Avvocati a svolgere dignitosamente e proficuamente la loro professione, ma molto più, molto prima, una gravissima compromissione di quell'inviolabile protezione giuridica che la nostra Costituzione riserva ad ogni Cittadino.

Al fine di alleggerire almeno temporaneamente questa grave situazione, il Consiglio ha anche ritenuto di supportare operativamente alcuni uffici del tribunale attivando per 6 mesi e poi rinnovando di ulteriori 6 il tirocinio della Dott.ssa Laura Rotelli impiegata nell'attività di smaltimento del voluminoso arretrato della cancelleria della Volontaria Giurisdizione con l'auspicio di concordare con la Presidenza del Tribunale di Monza le modalità di un proficuo utilizzo della risorsa nell'interesse dell'avvocatura.

Allo stesso modo è stata prorogata la messa a disposizione della Dott.ssa Laura Frigerio che ormai da qualche anno è dedicata nell'interesse di tutti gli iscritti, per 2-3 giornate lavorative alla settimana, all'Ufficio del Tribunale "Liquidazione Spese di Giustizia".

Le attività riprogrammate in modalità telematica, quando possibile si sono riprese in presenza. Sono proseguite le tempestive comunicazioni del Tribunale sul sito istituzionale onde agevolare i Colleghi nella conoscenza dei provvedimenti di rinvio, molto spesso con grande fatica veicolati dalle Cancellerie, per assenza di personale.



Per quanto riguarda i praticanti, in data 11/11/2020 il Consiglio ha approvato il nuovo Regolamento del Tirocinio forense, al fine di coordinarlo pienamente con le previsioni del D.M. 70/2016 e di fornire precise indicazioni, anche di carattere pratico, su alcune questioni che hanno formato spesso oggetto di richieste di chiarimenti da parte dei tirocinanti (a titolo esemplificativo: interruzione della pratica e suoi effetti, possibilità di presenziare ad udienze patrocinata da Avvocato diverso dal proprio dominus, corrette modalità di formalizzazione dell'eventuale cambio di dominus o trasferimento presso altro Ordine in modo da non determinare interruzioni della pratica, rapporti tra il tirocinio presso un Avvocato e le modalità alternative normativamente previste per svolgimento del tirocinio...).

Il Regolamento ha inoltre ribadito - con previsione svincolata dalla contingenza ma certo particolarmente rilevante in un momento di perdurante contrazione delle udienze legato alla pandemia - la possibilità di considerare, al fine del raggiungimento del requisito delle 20 udienze semestrali previsto dal D.M. 70/2016, anche gli incontri di mediazione a condizione che l'incontro di mediazione sia effettivamente stato svolto, ad esclusione del primo incontro e a condizione che la presenza del tirocinante sia documentata.

Un'altra novità emersa a fine 2021 è stata la proroga del termine (solitamente 10 novembre) per il completamento della pratica per sostenere l'esame di stato relativo alla sezione 2021; infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie speciale concorsi ed esami) n. 97 del 7 dicembre 2021 il Decreto del Ministero della Giustizia 2 dicembre 2021 con cui è previsto che, a rettifica di quanto disposto dal bando di esame, possono presentare la domanda di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato - sessione 2021, entro il termine ultimo del 7 gennaio 2022, coloro che abbiano completato la prescritta pratica professionale entro il 6 gennaio 2022.

Alcune attività consiliari usualmente svolte in presenza come i **giuramenti solenni** per i neo- avvocati e per i praticanti abilitati sono state traslate in modalità telematica e sono ripresi in presenza quando ciò è stato possibile. Nel 2021 si sono svolti n. 12 sedute con giuramenti in modalità telematica in cui hanno giurato n. 33 neo avvocati e n. 5 praticanti abilitati e n. 10 sedute in presenza in cui hanno giurato n. 9 neo avvocati e n. 4 praticanti abilitati.

L'attività di sportello delle segreterie e il relativo accesso, sono stati disciplinati a seconda delle possibilità concesse dall'andamento della emergenza sanitaria mentre il supporto telematico attraverso l'evasione di email e pec sono continuati ininterrottamente.

Relativamente alla **mediazione** e alle **attività dell'Organismo di conciliazione** a inizio 2021 è stata rivista dalla Commissione dell'Organismo, la dedicata sezione del sito



istituzionale; si è poi prevista come possibile una modalità di svolgimento degli incontri denominata “mista” nei casi in cui una delle parti richiedesse l’incontro in presenza e l’altra invece in modalità telematica.

A maggio si è svolta un’analisi dell’andamento delle mediazioni telematiche e si è predisposto un manuale ad uso interno, per uniformare la procedura da adottare per le mediazioni telematiche, in particolar modo in relazione alla sottoscrizione e alla trasmissione dei verbali. Si è modificato a riguardo il vademecum e i modelli di verbali.

Si è inoltre ragionato circa la mediazione delegata al fine di trovare la possibilità di distinguere, sin dalla fase del deposito, le procedure delegate per procedibilità da quelle delegate pure. Si sono dunque integrati in tal senso i documenti di deposito cartacei e richiesto a Sferabit di modificare anche il modulo telematico (Verificare che l’adempimento venga svolto [Scadenziario 2022](#)).

Si è inoltre convenuto che le istanze di ammissione alla mediazione gratuita vengano valutate dal responsabile dell’Organismo e poi i procedimenti ratificati con apposita delibera dal CDA della Fondazione.

A luglio 2021 il CDA di Fondazione ha deliberato la modifica del tariffario al fine di abolire il costo di avvio in caso di estensione, limitando l’addebito alle sole spese vive.

A settembre 2021 il direttivo di Fondazione ha approfondito, in seguito ad una circolare ministeriale, il tema riguardante l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (“Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”) deliberando di aggiornare ed integrare, il protocollo interno nella parte “Adempimenti a carico della segreteria” prevedendo un termine prescrittivo dell’invio degli inviti alle parti, per evitare decadenze e prescrizioni.

Si è anche affrontato il tema dei depositi nel mese di agosto introducendo ad esempio una sospensione dei termini di deposito delle domande in ragione di tale problematica.

Tra le diverse soluzioni in ambito condominiale dove i termini di prescrizione sono più brevi, viene analizzata quella di sdoppiare la comunicazione, interrompendoli con il solo invio della comunicazione di avvenuto deposito della domanda ex art. 5 sesto comma del decreto 28/2010. Si rimanda allo [scadenziario 2022](#) la precisa definizione di tale gestione.

Si segnala che nel corso del 2021 sono riprese alcune iniziative di confronto Nazionale in tema di Adr quali ad esempio l’Assemblea Nazionale, la Commissione Cnf Adr e La Rete degli Organismi di Mediazione Forense, che sono stati partecipati dal Responsabile dell’Organismo o da incaricati di volta in volta delegati dal Cda. Il Cnf ha proposto un modello di Regolamento per la mediazione.

Nel corso del 2022 si verificherà, tramite un gruppo di lavoro incaricato ad hoc, se il Regolamento dell’Organismo di Monza necessita di aggiornamenti o integrazioni; inoltre verrà anche approfondito il tema della procura sostanziale utilizzata al fine di incaricare gli avvocati alla sottoscrizione dei verbali in via telematica dal momento che è stata criticata in alcune sentenze (Vedi [Scadenziario 2022](#)).

In relazione alla situazione delle **quote non incassate** si segnala che, in seguito all’introduzione della modalità di sollecito di pagamento alle parti inadempienti in data



prossima all'incontro programmato, raramente si è reso necessario la disposizione del rinvio del medesimo, avendo generalmente le parti provveduto al pagamento per tempo.

L'impatto positivo dell'introduzione di tale attività è riscontrabile anche dall'analisi degli importi insoluti relativi agli ultimi tre anni:

- Insoluti anno quota 2019 € 37.081,49
- Insoluti anno quota 2020 € 45.477,67
- Insoluti anno quota 2021 € 23.344,70

Considerando la particolarità del biennio 2020-2021 - colpito dall'emergenza sanitaria che ha comportato la sospensione di diverse attività a causa dei lock-down – e vista l'entità del credito, si è ritenuto di intervenire con l'introduzione (a fine anno 2020) della suddetta modalità di sollecito.

Per quanto detto sopra si conviene di proseguire con questa modalità, visto il miglioramento riscontrato nell'anno 2021 che ha visto un decremento dell'ammontare degli insoluti a fine anno solare del 48,67% rispetto al 2020 e del 18,46% rispetto al 2019, confidando di poter così continuare a contenere l'esposizione creditoria.

Dal punto di vista amministrativo, relativamente all'attività di **recupero crediti** dell'**Organismo di conciliazione di Monza**, nell'anno 2021 si è dato corso alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense di Monza del 23/9/2020, adottata a seguito del parere del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, ovvero all'introduzione nell'iter dell'attività di recupero dei crediti insoluti dell'Organismo di Conciliazione della presentazione dei ricorsi per ingiunzione presso il Giudice di Pace.

Già a fine 2020 erano state individuate n.10 procedure, le cui quote insolute erano riferite agli anni 2016-2017-2018 (pari a Euro 4.119,65) e dunque in capo all'Ordine e n. 6 procedure, le cui quote insolute erano riferite agli anni 2019 e 2020 (pari ad Euro 2.522,36) e dunque in capo alla Fondazione Forense di Monza, per le quali, si decise di inviare un ultimo sollecito, e a seguito di un eventuale mancato riscontro dello stesso di procedere al recupero forzoso mediante presentazione in proprio dei ricorsi per ingiunzione per gli insoluti sino all'ammontare di 1.031,00 euro.

Contestualmente furono individuate anche le procedure di mediazione i cui insoluti avessero un ammontare superiore ai 1.031,00 euro in capo all'Ordine pari ad un complessivo di Euro 8.076,38, per le quali stante l'eventuale mancato riscontro dell'ultimo sollecito, si sarebbe dovuto procedere con l'affidamento delle stesse al Consigliere Tesoriere Avv. Stefano Cavallini, visto il mandato assunto nella seduta del Coa del 10/03/2021 di agire con ricorso per ingiunzione per il recupero degli importi superiori agli euro 1.000,00.

A fronte di tale attività di sollecito e monitoraggio si è pervenuti nel corso dell'anno 2021 alla presentazione di n.6 decreti ingiuntivi in proprio in capo alla Fondazione Forense per un ammontare di crediti pari ad € 4.833,89 iva inclusa, di cui sono stati incassati € 4.443,34 ovvero, recuperate e saldate all'Organismo n. 5 procedure su 6 depositate.

Mentre sono stati depositati n.16 decreti ingiuntivi in proprio in capo ad Ordine per un



ammontare di crediti pari ad € 6.729,86 iva inclusa, di cui sono stati incassati € 4.632,73 ovvero, recuperate e saldate all'Organismo n. 11 procedure su 16 depositate. Delle n. 5 non recuperate per n. 2 procedure il Consiglio dell'Ordine, a fronte di osservazioni ricevute per una procedura e di impossibilità di notifica per l'altra, ha deliberato la rinuncia al credito per un importo pari ad € 990,24.

Infine è stato avviato il ricorso per ingiunzione mediante affidamento dell'incarico all'Avv. Stefano Cavallini, per n. 3 procedure per un ammontare di insoluti pari ad € 5.733,98 di cui € 1220,00 già recuperati.

Riassumendo dunque dei decreti in proprio depositati in capo a Fondazione alla data del 31/12/2021 rimangono da incassare € 390,55 per i quali siamo in attesa dell'esito esecutivo del decreto depositato. Mentre dei decreti in proprio depositati in capo a Ordine rimangono da incassare € 1.106,90 per i quali si è anche in questo caso in attesa di conclusione dell'iter del decreto ingiuntivo.

Si è continuato poi con l'attività corrente mensile di monitoraggio delle quote parti non incassate e di invio dei solleciti con cadenza temporale e regolare, già avviata e perseguita nell'annualità 2020.

Circa l'attività di **gestione amministrativa delle quote di iscrizioni** il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, relativamente al versamento della quota annua da parte dei propri iscritti, a differenza di quanto previsto per l'anno 2020, per l'anno 2021 ha ritenuto di non esentare i propri praticanti dal versamento obbligatorio di tale quota.

Pertanto ha fissato quale scadenza per il pagamento della quota di iscrizione il consueto termine del 31/03/2021, per i propri iscritti Avvocati e praticanti tutti.

La segreteria nel corso dell'anno ha monitorato l'effettivo versamento della quota annua ed ha provveduto, come da proprio regolamento, all'inoltro di un primo sollecito di pagamento entro il 30/09/2021 e di un secondo sollecito entro il 31/12/2021.

Le quote risultanti insolute, nonostante l'attività di recupero crediti svolta dall'amministrazione, al 31/12/2021 sono pari ad € 14.130 per un numero totale di iscritti morosi pari a 109. Si evidenzia una significativa riduzione degli importi insoluti rispetto all'anno precedente, infatti le quote di iscrizioni risultanti insolute al 31/12/2020 erano pari ad € 55.520,00 per un numero totale di iscritti morosi pari a 235.

Con delibera consiliare del 15/12/2021 è stata effettuata una variazione del contratto di servizi in essere tra la Fondazione Forense e l'Ordine degli Avvocati, in ragione del quale la Fondazione si impegna a svolgere taluni servizi per conto dell'Ordine.

Il Consiglio infatti appurato che, in ragione dei bandi approvati dall'Ordine per l'assunzione di n.3 unità di personale nel corso del 2022, le esigenze dell'Ordine, pur non venendo meno, posto che nel medesimo periodo cesserà dal servizio una dipendente, ad ogni modo siano destinate a ridursi, ha deliberato che il corrispettivo pattuito per il 2022 debba essere ridotto e dunque vada determinato nell'importo complessivo di € 18.000,00 oltre ad IVA.



Con la stessa delibera consiliare è stata anche rivista, la convenzione di utilizzo spazi in essere tra la Fondazione Forense e l'Ordine degli Avvocati, in forza del quale l'Ordine ha concesso a Fondazione Forense, a fronte di un corrispettivo annuo e per le finalità ed alle condizioni disciplinate nel menzionato contratto, l'utilizzo degli spazi che l'Ordine stesso conduce in locazione in Monza- Via Mantegazza 2.

Il Consiglio considerato che, pur permanendo ed anzi accentuandosi la necessità da parte di Fondazione di utilizzare gli spazi posti al primo piano per lo svolgimento delle sedute del CdA e per la celebrazione di incontri di mediazione nell'ambito dell'attività dell'Organismo di conciliazione gestito dalla Fondazione stessa, l'utilizzo della sala convegni al piano terra, già notevolmente ridotto per l'attenuata possibilità e necessità di organizzare eventi formativi in presenza, è destinato a venir meno nella molto probabile ipotesi in cui, in ragione dei lavori di ristrutturazione che a partire dal mese di Ottobre 2022 interesseranno l'ala est del Tribunale, la sala in questione potrà dover ospitare temporaneamente la segreteria dell'Ordine, qualora non vengano proposti dal Tribunale spazi ad hoc per la Segreteria dell'Ordine, ha ritenuto che il corrispettivo pattuito debba essere ridotto, per il 2022, e dunque rideterminato nell'importo complessivo di € 10.000,00.

Riguardo al **Regolamento di Contabilità della Fondazione Forense** è stato predisposto a fine 2021 ed approvato nella delibera del Consiglio di amministrazione del 15/12/2021 così come previsto nello scadenziario 2021.

I SERVIZI AL CITTADINO MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ORDINE E DAI SUOI ISCRITTI

I servizi al cittadino offerti dall'Ordine degli Avvocati in collaborazione con le istituzioni del territorio sottolineano l'importanza della funzione sociale degli Ordini: Monza si è sempre impegnato per affrontare la sfida nazionale sul tema della Giustizia, una sfida che parte dai territori e dai professionisti.

La capacità di interazione con i cittadini ha fatto sì che l'Ordine di Monza si sia evoluto nel corso degli anni partendo dalle dinamiche sociali, politiche ed economiche per aderire al bisogno quotidiano di giustizia delle persone.

È la concretezza della risposta a emergenze attuali a distinguere gli ultimi anni di attività dell'Ordine, che ha individuato sistematicamente e agito su bisogni e target specifici, come dimostrano, tra gli altri, il lavoro di ampia portata svolto dall'Organismo di conciliazione che ha definito nel periodo 2007-2021 n. 6927 procedimenti, di cui proseguiti in mediazione n. 2218 pari al 21,70% (aumentato di circa il 9.5% rispetto l'anno precedente) e le n. 12.481 pratiche di Patrocinio a spese dello stato gestite dalla Segreteria dal 2007 al 2021 (2007 n 128, 2008 n 528, 2009 n 536, 2010 n 519, 2011 n 655, 2012 n 704, 2013 n 992, 2014 n 946, 2015 n 1186, 2016 n 1164, 2017 n 1150, 2018 n 1048, 2019 n 1033, 2020 n 816, 2021 n.1076).



Si segnala che a causa della pandemia anche nel 2021 non si sono potuti svolgere progetti nelle scuole di Monza e Brianza mentre a partire da ottobre 2021 si sono ospitati n.10 ragazzi del liceo Mapelli di Monza e n. 1 dell'Ecfor per i progetti di alternanza scuola lavoro.

Il settore del **GRATUITO PATROCINIO** ha positivamente risentito dell'attivazione, avvenuta ad aprile 2020, del servizio di **deposito On Line** delle domande di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, iniziativa ideata e resa attiva sul nuovo sito istituzionale con il fine di agevolare l'operatività da remoto per lo svolgimento degli incombenzi, con particolare riferimento alla situazione emergenziale. I Consiglieri, attraverso apposite credenziali di Sfera, hanno accesso all'area riservata e possono esaminare le istanze depositate agevolando il lavoro da remoto e la condivisione della documentazione digitalizzata.

A partire da giugno 2021 è stato introdotto un nuovo format, in formato excel, dello statino che deve essere compilato dai relatori; nello stesso, oltre ai soliti dati relativi alla procedura, sono state inserite le cause del rigetto così da rendere più semplici, chiare e comprensibili le indicazioni di ciascun relatore.

Da ottobre 2021 è stata attivata una nuova procedura per la gestione delle richieste di integrazione. In breve, tramite Sfera l'avvocato che assiste il richiedente e assegnatario del procedimento, può caricare direttamente i documenti, richiesti dalla Segreteria a mezzo pec inviata direttamente da Sfera, così da averne traccia sul fascicolo virtuale del GP, per l'integrazione dell'istanza e il relatore li può visualizzare verificando lo stato della pratica che da IN ATTESA DI INTEGRAZIONE passerà a IN ATTESA DI CONVALIDA. Questa procedura permette di snellire l'iter e di evitare errori di mancato caricamento in sfera delle integrazioni.

Ad oggi circa il 70% delle richieste di integrazione vengono gestite con la nuova procedura che fra l'altro consente anche di monitorare le tempistiche di evasione post richiesta di integrazione.

E' proseguita, durante tutto l'anno, la verifica dei procedimenti in corso attraverso l'apposita statistica che, grazie all'estrazione periodica da Sfera di tutti i dati relativi ai procedimenti GP del periodo selezionato, consente di monitorare le assegnazioni delle procedure e le tempistiche di evasione da parte dei relatori coinvolti.

A gennaio 2022 RPCT (vedi Libro Verbale del 10/01/2022) ha verificato le statistiche sui procedimenti di GP gestiti nel 2021 attestando un tempo medio di evasione del 86,14% delle pratiche depositate di 42,24 giorni medi (circa 3 giorni in meno dello scorso anno).

Anche l'attività dello **SPORTELLO LEGALE AL CITTADINO**, di cui si è dettagliatamente descritto nel Piano 2020-2022, è stata condizionata dalla crisi sanitaria.

Nel corso dell'anno 2021 però sono riprese con maggiore regolarità le attività dello sportello, interrotte a più riprese nel corso del 2020 a causa dell'emergenza pandemica



da Covid-19.

Nel 2021, quindi, è proseguita la collaborazione già in essere con i Comuni di:

- Cinisello Balsamo,
- Desio
- Meda
- Renate
- Seregno
- Vimercate

mentre con i Comuni di Cesano Maderno e Veduggio al Lambro è stata sottoscritta la convenzione in data 25/11/2021.

Ad oggi lo Sportello per il Cittadino è attivo su un totale di otto Comuni.

In due casi si è vista la compartecipazione anche di altri enti, ossia l'Ordine degli Avvocati di Milano per quanto riguarda la gestione dello Sportello presso il Comune di Cinisello Balsamo, o di associazioni attive sul territorio, come nel caso di AUSER (associazione di volontariato e promozione sociale) per quanto concerne il Comune di Cesano Maderno.

La Segreteria dell'Ordine degli Avvocati si è occupata di predisporre il calendario in accordo con i Comuni, che hanno riscontrato una crescente richiesta da parte dei cittadini. Dove possibile, quindi, sono stati incrementate le date e/o gli orari di apertura degli Sportelli, tenendo conto della disponibilità degli Avvocati coinvolti.

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2021 sono stati organizzati eventi pubblici finalizzati alla sensibilizzazione e alla promozione delle attività dello Sportello del Comune di Cinisello Balsamo presso la cittadinanza; il ciclo di incontri di orientamento sulle varie tematiche di attualità è stato volto a diffondere maggiore consapevolezza sul funzionamento del sistema giudiziario.

Il ciclo, intitolato **"Lo sportello legale: una risorsa per le famiglie e i cittadini"** si è svolto secondo il seguente calendario e con le seguenti tematiche:

- 5 ottobre – I rapporti di famiglia. La famiglia e la sua normativa, i rapporti di convivenza. I minori, i soggetti deboli e la loro tutela. I reati nella famiglia. La situazione post covid.
- 19 ottobre – Affitti, locazioni e condominio. La proprietà immobiliare. L'uso dell'immobile, le locazioni e gli altri contratti. Il condominio.
- 9 novembre – Il cittadino e la giustizia. Prima della giurisdizione: mediazione, conciliazione, arbitrato. La giurisdizione: giudice di pace e tribunale. Il giudice penale.

I primi due incontri hanno visto la partecipazione, nel ruolo di relatori, avvocati appartenenti al Foro di Milano. L'ultimo incontro, invece, ha avuto come relatori i Consiglieri dell'Ordine di Monza Avv. Oldoni, Avv. Cappuccio e Avv. Civati.

Le tematiche sono state individuate tenendo conto delle istanze più diffuse sul territorio.

SPORTELLO CASSA FORENSE

Relativamente ai servizi nei confronti degli iscritti, fra gli altri, si ritiene importante citare lo SPORTELLO "CASSA FORENSE": presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati,



mediamente per due lunedì al mese, dalle ore 14,00 alle 16,30, previo appuntamento telefonico, è operativo, già dal 2008, lo Sportello Informativo Previdenziale e Assistenziale gestito dal Delegato di Cassa Forense Avv. Fabrizio Di Zozza. Lo Sportello fornisce informazioni di carattere generale ovvero informazioni sull'iscrizione/cancellazioni e approfondimenti specifici in ordine alle posizioni dei singoli iscritti quali ad esempio la valutazione di presentare un'istanza di riscatto/ricongiunzione, piuttosto che la valutazione della tipologia di istanza di pensione con il relativo calcolo.

Nonostante la scarsa affluenza durante i mesi centrali dell'anno (mediamente 2 persone per ogni data disponibile), il numero di avvocati che hanno usufruito del servizio è aumentato nuovamente nell'ultimo trimestre, per un totale di circa 50 appuntamenti nel corso dell'intero anno 2021.

SPORTELLO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Non si è potuto svolgere alcuna attività da febbraio 2020 a causa della pandemia.

GESTIONE DIFESA D'UFFICIO

Altra attività svolta dall'Ordine a forte rilevanza sociale è la gestione degli elenchi e dei turni dei Difensori d'Ufficio dando il Consiglio pareri sulle istanze di iscrizione, cancellazione e permanenza nonché la predisposizione di turni trimestrali

Dopo un anno dall'utilizzo, la nuova versione del gestionale informatico predisposto dal CNF e denominato GDU ha snellito e semplificato la gestione da parte della Segreteria dell'Ordine delle istanze di iscrizione, cancellazione e permanenza e facilitato l'attività consultiva di analisi delle istanze da parte della commissione incaricata.

Infatti, a differenza del gestionale precedente, nel quale bisognava aprire e salvare ogni singola istanza, ora è possibile lo scarico multiplo in formato pdf di tutte le istanze inserite.

Anche l'invio del parere del Consiglio è stato semplificato in quanto non è più necessario allegare alla singola istanza l'estratto in pdf del verbale del COA ma basta semplicemente segnalare, all'interno dell'istanza stessa, l'esito della delibera consigliare, scegliendo l'opzione parere positivo o parere negativo.

Una volta inseriti tutti i pareri del Consiglio è possibile firmare digitalmente ed inviare in maniera multipla le istanze depositate al CNF, cosa che in precedenza andava fatta singolarmente. Molto utili risultano essere anche le mail di avviso del deposito di una qualsiasi istanza da parte degli iscritti sul GDU, nonché l'avviso delle delibere del CNF relative alle istanze depositate reperibili nell'apposita area del gestionale GDU.

Per quanto concerne le liste dei **Difensori nei procedimenti di convalida di espulsione degli stranieri**, anche al fine di agevolare la presentazione dell'istanza di permanenza, così come previsto dall'art 4 del Regolamento della difesa d'ufficio nei procedimenti di convalida dell'espulsione degli stranieri (approvato con delibera consiliare del 10/06/2020), che appunto prevede che *"l'esercizio continuativo di*



attività nel settore dei procedimenti di cui all'art. 13 comma 5 bis del D.Lgs. n. 286/1998 venga comprovato dalla partecipazione ad almeno due udienze per ogni anno, escluse quelle di mero rinvio o, in alternativa, la partecipazione a corsi o convegni nella specifica materia dell'immigrazione per un numero complessivo annuo di ore non inferiore a quattro", in considerazione dell'emergenza sanitaria che ha in generale complicato l'esercizio continuo della professione e reso difficoltoso lo svolgimento delle attività dell'udienze, è stato prorogato, con delibera del 09/06/2021, il termine per il deposito di tale istanza dal 31/05 al 30/09/2021 ed è stato organizzato dalla Fondazione Forense di Monza il 13/09/2021 un corso di aggiornamento dal titolo "La libertà di spostamento in UE: mobilità e accesso dei cittadini extraeuropei" valido ai fini della permanenza nella predetta lista.

Si è però notato che molti Avvocati iscritti nell'elenco non hanno depositato l'istanza di permanenza e pertanto il Consiglio, con delibera 17/11/2021, ha provveduto alla loro cancellazione. Si è passati da n. 32 iscritti, agli attuali n.11 iscritti.

Per quanto riguarda la corrente gestione dei turni, gli stessi vengono predisposti ed inviati direttamente dal gestionale Sfera; solo per i turni dei Difensori nei procedimenti di convalida di espulsione degli stranieri vengono inviati direttamente dalla Segreteria tramite PEC, una volta generati, a Questura, Giudice di Pace e Presidente del Tribunale di Monza.

Attraverso il gestionale Sfera l'Avvocato, in autonomia, può indicare i periodi in cui non sarà disponibile nonché indicare il nominativo del sostituto in caso di impossibilità a svolgere il tuo a lui assegnato

Per la permanenza nelle liste del Tribunale per i Minorenni di Milano, il Coa di Milano, organo competente distrettuale per la tenuta delle predette liste, ha inviato a tutti gli ordini circondariali in data 30/11/2021 mail con le indicazioni su come presentare la domanda di permanenza a seguito di propria delibera del 18/11/2021 che si riporta:

"a seguito di delibera del COA di Milano in data 18/11/2021, si ricorda che entro il 31 dicembre di ogni anno i Difensori d'ufficio iscritti nella lista del TM devono presentare al proprio Ordine la documentazione (o autocertificazione) comprovante il possesso dei requisiti previsti all'art. 7 co. 5 dell'allegato Regolamento: almeno due udienze avanti il Tribunale per i minorenni (escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari) delle quali non più di una quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., o in alternativa attestazione di partecipazione a uno o più corsi di aggiornamento in diritto minorile della durata complessiva di non meno di cinque ore".

Ogni Ordine Circondariale, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al Regolamento, invierà annualmente all'Ordine Distrettuale, a questo indirizzo e-mail, l'elenco aggiornato dei propri iscritti nella Lista del TM contenente i seguenti dati:

- Cognome e nome



- Codice fiscale
- N. cellulare
- E-mail ordinaria
- Pec
- Data di presentazione dell'ultima istanza di permanenza”

La segreteria ha inoltre predisposto delle statistiche atte a verificare la corrispondenza ed aderenza tra le risultanze del programma del Cnf e quelle del gestionale in uso Sfera (file Elenco Difensori d'ufficio al ...xls). In esso per le diverse liste di difensori d'Ufficio (maggiorenni, minorenni, immigrati) vengono monitorati i seguenti dati: Cognome e nome, data presentazione istanza permanenza, pendenze disciplinari (superiore ad avvertimento nei 5 anni precedenti), assolvimento obbligo formativo, nome componente commissione esaminatore, data caricamento drive, disamina/parere esaminatore, data delibera coa, data invio e firma parere su Gdu. L'aggiornamento del file è previsto annualmente in corrispondenza con il periodo fissato per il deposito delle domande di permanenza entro il 31/12 di ogni anno. La statistica continua ad essere mantenuta in quanto utile a confermare l'esattezza dei dati gestiti dal portale nazionale. Al 31/12/2021 si rilevano n. 267 iscritti alle liste dei difensori di ufficio maggiorenni, n. 70 iscritti alle liste dei difensori avanti il Tribunale per i minorenni di Milano e n. 11 difensori sui temi immigrazione.


Anche l'ambito della **FORMAZIONE CONTINUA** è stato ovviamente scosso dall'emergenza sanitaria e tutta l'attività si è svolta principalmente in modalità telematica (Fad= Formazione a Distanza). Nel corso dell'anno sono stati svolti i controlli di verifica assolvimento degli obblighi formativi previsti da delibera Cnf n. 168 del 20.3.2020 e le conseguenti sistemazioni compensative dei crediti ottenuti in esubero nel 2020 sul triennio antecedente 2017-2019 e sul 2021.

Anche nel 2021 in seguito al perdurare dello stato di crisi sanitaria, l'attività di formazione è stata rivista secondo la delibera del CNF n. 310 del 18.12.2020.

* * *

4.3 Analisi dei rischi

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla **valutazione** sotto il profilo del **valore di rischio** e **l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione**.



Questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al **trattamento** del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati. In particolare è stata data ampia attuazione alle disposizioni specifiche in materia individuate nel PNA 2016 nonché a quelle emergenti nei PNA per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, l'RPC ha identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente.;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività



realizzate dall'Ente. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano.

L'RPC ha proceduto successivamente alla valutazione dei rischi.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere.

Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

Sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPCT, tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. In particolare, il processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione ed il coinvolgimento dei dipendenti dell'ente.

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da una riflessione sulla "gestione del rischio", cioè sul compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre la probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio. La mappatura ha consentito l'individuazione dei processi e delle loro fasi, con l'elaborazione delle singole misure di prevenzione



L'individuazione delle aree a rischio è scaturita da un complesso processo di "Gestione del rischio", cioè dal compimento di tutte le attività che hanno guidato il RPCT per ridurre le probabilità che il rischio di corruzione si verifichi.

Nel 2018 e poi nel 2019 si è integralmente riletto la mappatura di tutti i processi e le attività anche in ottica di GDPR. Praticamente, nell'aggiornamento del Registro dei trattamenti come da art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679, si è ampliata, in ottica sistemica, la descrizione dei processi istituzionali e di supporto migliorandola, dettagliandola ed integrandola con le informazioni richieste dalla normativa.

Si rimanda a riguardo il Registro dei trattamenti stesso:

[..\..\GDPR\REGISTRO DEI TRATTAMENTI\Art30 GDPR Modello Registro dei trattamenti Ordine Avvocati Monza.rev0.xls.](#)

Per la suddivisione delle aree si è seguita la seguente metodologia:

- *individuazione delle aree a rischio;*
- *individuazione degli interventi per ridurre i rischi;*
- *definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT*

Con l'approvazione da parte del Consiglio del PTPC avrà inizio l'attività di *monitoraggio* del Piano da parte del RPC.

4.4 Pianificazione e previsione

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, si è provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate per garantire l'integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, si è confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o prevedendo nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per



esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso che incidono in materia trasversale sull'intero ente e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La messa in atto del processo di gestione del rischio ha richiesto l'acquisizione e la sperimentazione di competenze specifiche, un forte commitment da parte dell'organo di indirizzo, un'attenzione sempre più precisa sull'organizzazione e sulla gestione delle attività, oltre alla partecipazione di tutta la struttura organizzativa e degli stakeholder esterni.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano. Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le differenti attribuzioni dell'Ordine, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due macro-aree:

- **area giuridica**: compiti istituzionali (area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento);
- **area gestionale**: area contabile – tesoreria e area personale.

Per ciascuna delle aree è stato individuato un referente coinvolto nell'analisi del rischio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, suddividendo il tutto in due macro categorie:

- i processi istituzionali, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
- i processi di supporto, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle due aree individuate i relativi processi.

Tabella 1 – Elenco processi



Area	Processo
<p style="text-align: center;">AREA GIURIDICA</p> <p>Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato. 2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione. 3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi. 4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge. 5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile. 6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente. 7. Servizi al Cittadino <p>Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti. 2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i fornitori. 3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi nei confronti degli iscritti. 	Attività consultiva
	Attività deliberante
	Attività di vigilanza
	Attività consultiva qualificata (liquidazione parcelle)
	Attività in materia di formazione
	Attività in materia di conciliazione
<p>AREA GESTIONALE: PERSONALE E CONTABILITÀ</p> <p>Area acquisizione e progressione del personale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reclutamento. 2. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna 3. Incasso quote degli iscritti e relativo recupero crediti 	Gestione del personale e consulenti
<p>Area servizi e forniture</p>	Affidamenti di lavori beni e servizi

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente, l'attenzione è stata rivolta in primis ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica, che possono ritenersi più esposti al rischio.

Sono stati altresì, laddove possibile, definiti strumenti e tempi per lo svolgimento delle attività e gli output previsti.

Relativamente ai processi istituzionali di **iscrizione, trasferimento e cancellazione** dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello



Stato, già dal 2020 e poi all'inizio del 2021, i Segretari dell'Ulof si sono occupati di concertare una modalità di **verifica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione**, nonché della revisione di Albi ed elenchi.

Dal 15/02/2021 al 30/4/2021 è stata attivata la piattaforma telematica per la compilazione e la presentazione dell'autocertificazione afferente il possesso dei requisiti previsti dalla Legge Professionale per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo attraverso Sferabit.

La Segreteria ha di conseguenza approntato un file di analisi statistica dal quale si evince che sono state compilate n 1859 schede di revisione dell'albo, pari al 95.19% del totale Avvocati (n.1953, 100,00%); di questi è stato possibile analizzare il dettaglio delle risultanze del 83.82%, pari a 1637 schede.

E' emerso che n.94 avvocati, pari al 4,81% del totale, non hanno compilato il questionario verifica esercizio professionale.

Con il DM 174 del 15/10/2021 è stata successivamente soppressa la lett. c) dell'art. 2 comma 2 del DM 47/2016 ed è quindi stato eliminato il requisito relativo alla trattazione "di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista".

Per poter procedere con le operazioni di verifica, è necessario attendere il Decreto Ministeriale attuativo dell'art. 2 comma 5 del DM 47/2016, allo stato non ancora emesso.

Nel corso del 2022 il Consiglio verificherà le comunicazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata degli avvocati iscritti e procederà, nel caso di omessa comunicazione, con gli adempimenti di cui all'art. 16 commi 7 e 7bis del D.L. 185/2008. [\(Vedi Scadenziario 2022\).](#)

4.5 Le misure specifiche

Fermi restando ulteriori approfondimenti o analisi condotte necessariamente dai singoli enti, l'ANAC nel PNA 2016 ha svolto una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche per i collegi e gli ordini professionali, ovverosia:

- a. formazione professionale continua;
- b. rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- c. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

RPCT ha dunque riservato una specifica riflessione a queste tre aree di rischio come di seguito:



a.) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Si specifica qui la gestione dell'Area FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (totalmente delegata alla Fondazione Forense di Monza con delibera del 15/01/2020 per il triennio 2020-2022). Per tutte le peculiarità che lo stato di emergenza sanitaria da Covid 19 ha indotto sull'area Formazione Continua si rimanda al paragrafo Analisi del contesto interno.

Per il trattamento di questa particolare area di rischio ci si è sforzati di identificare correttamente i processi ed individuare i rischi corrispondenti e le connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo.

Processi e procedimenti rilevanti:

- esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione;
- esame e valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di accREDITamento, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali;

<u>Misure ADOTTATE:</u>	<u>ATTORI COINVOLTI</u>
• controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo	Segreteria Fondazione forense – Consiglio di amministrazione Fondazione



svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;	Forense
• introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi mediante pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione INIZIATIVE FORMATIVE FONDAZIONE FORENSE e ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE	Segreteria Fondazione forense
• rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l'offerta sul territorio;	Consiglio di amministrazione Fondazione Forense – Comitato tecnico scientifico
• controlli sulla persistenza dei requisiti dei soggetti erogatori di formazione	Consiglio di amministrazione Fondazione Forense – Commissione Accreditamento locale

Si segnalano le attività di MONITORAGGIO che RPCT ha svolto nel corso dell'anno, documentate da relativo verbale:

- a giugno 2021 e a gennaio 2022 ha verificato a campione la corretta gestione e assegnazione dei crediti formativi come da verbale di verifica nelle sedute del 24/06/2021 e 04/01/2022.
- a settembre 2021 ha analizzato l'assolvimento dell'obbligo formativo relativamente al triennio 2017-2019 e all'anno 2020 successivamente alla sistemazione, svolta dalla Segreteria, degli eventuali crediti in esubero del 2020, così come previsto dalla delibera del CNF n. 168 del marzo 2020 (vedi verbale di verifica avvenuta in data 13/09/2021 e file Analisi crediti_2017-2019 al 10.09.2021 con 2020);
- a gennaio 2022 ha verificato la posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti (vedi verbale di verifica avvenuta in data 17/01/2022 file: elenco_crediti_anno_transitorio_2021.xls);
- periodicamente verifica che sul sito istituzionale siano pubblicati gli stessi eventi gestiti su Forma-Sfera;
- a gennaio 2022 ha verificato l'elenco dei docenti sia dell'area formazione continua sia della Scuola forense al fine di attestare la rotazione compatibile con l'offerta (vedi verbale di verifica avvenuta in data 17/01/2022);



- a gennaio 2022 ha verificato a campione l'attività di accreditamento svolta dalla Commissione Accreditamento locale come da verbale di verifica nelle sedute del 24/06/2021 e 04/01/2022.

Le attività di verifica hanno attestato che anche per il 2021 sia proseguita a causa della pandemia ancora in corso, la modalità di erogazione dei convegni prevalentemente in Fad.

La normativa per così dire "straordinaria" del Cnf ovvero le delibere:

- 20 Marzo 2020 Delibera n.168
- 20 Aprile 2020 Delibera n. 193
- 18 Dicembre 2020 Delibera n. 310
- 17 Dicembre 2021 Delibera n. 513

hanno confermato l'ottica annuale per il 2020, 2021, 2022, la riduzione dei crediti formativi da conseguire nella misura di n. 5 di cui n. 2 in materie obbligatorie nel 2020, e di n. 15 di cui n. 3 in materie per gli anni 2021 e 2022, la possibilità di conseguire i crediti tutti in modalità di formazione a distanza.

Tali previsioni hanno comportato la quasi totale trasposizione della modalità di erogazione dell'offerta formativa in modalità webinar.

Inoltre nella seduta del 15/12/2021 il Consiglio in accordo con Fondazione Forense ha deliberato, considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19 e le ricadute che tale situazione ha avuto negli anni 2020 e 2021 e che forse avrà anche nel 2022 sull'attività professionale degli iscritti e dunque anche sulla loro condizione economica e finanziaria, di agevolare gli iscritti obbligati al conseguimento per l'anno 2022 dei traguardi minimi previsti dall'obbligo formativo riconoscendo a tutti i propri iscritti l'opportunità di partecipare gratuitamente agli eventi di aggiornamento di cui all'art. 2, Il comma del Regolamento CNF 6/2014 organizzati dalla Fondazione Forense in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Monza nell'anno solare 2022 in materia non obbligatoria, per un numero di eventi che consentano l'attribuzione complessivamente di un massimo di n. 12 Crediti Formativi, delegandone il controllo e le modalità esecutive alla Fondazione Forense e fermo restando che per gli iscritti rimane confermata la partecipazione gratuita agli eventi in materia obbligatoria organizzati dalla Fondazione Forense e che, superata la predetta soglia di n. 12 Crediti Formativi, la partecipazione ritornerà ad essere a pagamento; ha inoltre precisato che la gratuità di cui sopra è limitata al numero di posti disponibili per ciascun evento che verrà erogato in FAD attraverso la piattaforma Zoom e che ne sono escluse le attività di formazione di cui all'art. 2, III comma del Regolamento CNF 6/2014 nonché i corsi finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze o all'iscrizione in appositi elenchi; vista la limitata disponibilità di posti per ciascun evento, di disporre che, al fine di



limitare il comportamento di coloro che, pur iscritti all'evento, non vi partecipano e neppure cancellano la prenotazione per tempo, dopo due episodi di questo tipo venga loro revocata la gratuità per tutti gli eventi successivi dell'anno; di disporre che Fondazione Forense riservi ai partecipanti Iscritti extra Foro una percentuale dei posti disponibili per ciascun evento, riservando nell'ambito della stessa percentuale la gratuità per gli iscritti ai Fori Lombardi ULOF e prevedendo il pagamento per gli iscritti degli altri Fori.

b.) ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROCESSO LIQUIDAZIONE PARCELLE

La fonte della disciplina di questa attività è con tenuta negli art. 5 n. 3 L. 1395 del 24/6/1923, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c

Nonostante l'abrogazione della potestà tariffaria in capo agli enti professionali sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla "liquidazione di onorari e spese" relativi alle prestazioni professionali, avendo inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della predetta procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta quindi, necessitato per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure:

Possibili eventi rischiosi:

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione della attività professionale.

Possibili misure:

- verifica che il regolamento interno sia in coerenza con la legge n.241/90, che disciplini la previsione di:



- a) commissioni da istituire per le valutazioni di congruità;
 - b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni;
 - c) modalità di funzionamento delle Commissioni.
- introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza da parte dell'Ordine sul rispetto del predetto regolamento interno.
 - rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
 - informatizzazione o, comunque, organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto,

Il regolamento per la liquidazione parcelle è applicato dal 2019.

Il RPCT ha provveduto nel corso delle attività di MONITORAGGIO del 2021 a verificare il rispetto delle misure indicate nel Regolamento. Dette verifiche (vedi libro verbali verifiche periodiche RPCT) avvenute in data 26/07/2021 e in data 20/12/2021 hanno attestato tale rispetto. A campione (Parcella n. 9/2021 e n. 40/2021, e Parcella n. 49/2020, Parcella n. 58/2021, come da libro verbale) è stato vagliato l'iter procedurale di trattamento e la relativa tempistica.

Inoltre in data 20/12/2021 è stato analizzato da RPCT il File: registroparcelle_database.xls impostato e mantenuto al fine di monitorare esiti e tempistiche delle attività.

Da questo file si può evincere come i tempi di gestione del processo di attività riguardanti le liquidazioni parcelle si è nel corso del 2021 allungato di 2 giorni rispetto all'anno precedente, passando a 84 giorni nel 2021 (99 giorni nel 2017, 67 giorni nel 2018, 65 giorni nel 2019, 82 giorni nel 2020). Ciò in considerazione del fatto che l'emergenza sanitaria ha reso in alcuni mesi difficoltoso l'accesso fisico presso gli uffici per effettuare la disamina dei fascicoli e che le domande di liquidazione parcelle vengono gestite interamente in forma cartacea e richiedono dunque la visione in presenza da parte dei relatori incaricati.

c. INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le altre fonti di disciplina vi è il DPR 380/2001. Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possano rivolgersi agli Ordini e Collegi territoriali, al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli Albi o Registri professionali, a cui affidare determinati incarichi. Gli eventi rischiosi possono dunque attenersi principalmente alla nomina di professionisti in rapporto di contiguità con i soggetti richiedenti e/o destinatari delle



prestazioni professionali o privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare terzietà, imparzialità e indipendenza.

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di **selezione di candidati**, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti.

È di fondamentale importanza, inoltre, garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'Ordine.

Qualora l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono auspicabili le seguenti misure:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni della designazione dirette da parte del Presidente se non in casi di urgenza;
- se la designazione avviene da parte del solo Presidente, prevedere la successiva ratifica da parte del Consiglio;
- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi liquidati ai professionisti designati;
- sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina dei professionisti, almeno per prestazioni di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.

Si segnala che nel corso del 2021 RPC ha verificato nell'attività di MONITORAGGIO (vedi verbale del Libro verbale verifiche RPC del 20/12/2021) che tutte le delibere del Consiglio di incarico a professionista/fornitore siano state svolte nel rispetto dei principi sopra riportati e che le azioni di miglioramento proposte nello scorso piano (specificazione in delibera delle cause di conferimento dell'incarico, l'esplicitazione in delibera della preventiva avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del professionista designato e del soggetto destinatario delle prestazioni professionali) non sono state svolte in quanto si considera che il principio di collegialità, sempre utilizzato, garantisca il rispetto dell'imparzialità degli incarichi. Inoltre RPCT ha verificato che il controllo dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi viene svolta preliminarmente all'atto stesso della richiesta di preventivi ai soggetti fornitori coinvolti.



Relativamente alla Trasparenza periodicamente (vedi sul Libro verbale RPC verifica del 20/12/2021) RPC si accerta che gli elenchi pubblicati sul sito istituzionale in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/CONSULENTI E COLLABORATORI siano aggiornati.

Circa l'adempimento previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012, ovvero la trasmissione all'Anac di apposito modulo contenente gli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l'anno 2021, lo stesso non è stato effettuato in quanto nel corso dell'anno non sono stati emessi bandi di affidamento incarichi.

In generale, relativamente alla **Inconferibilità ed incompatibilità** degli incarichi, RPCT verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende conferire l'incarico, sia all'atto del conferimento dell'incarico, sia tempestivamente in caso di nuovi incarichi, in conformità al disposto del D.lgs. 39/2013.

Parimenti il soggetto cui è conferito l'incarico, all'atto della nomina, rilascia una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità e tale dichiarazione è condizione di acquisizione dell'efficacia della nomina.

Il RPCT opera, altresì, in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 833/2016. Relativamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte dei Consiglieri dell'Ordine e del/i dipendente/i, la dichiarazione viene richiesta e resa al RPCT con cadenza annuale.

4.6 La normativa antiriciclaggio

L'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede che *"(...) gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi"*.

L'Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi.

Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti.

<http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/363826/Comunicazione+12-C-2017+%E2%80%93+%E2%80%93CD.lgs+25+maggio+2017%2C+n.+90+-+LA+NUOVA+NORMATIVA+ANTIRICICLAGGIO+->



[+gli+obblighi+di+promozione+e+controllo+a+carico+degli+Ordini+professionali%E2%80%9D/04845_66b-2262-44eb-852f-baed88d668cc\)](http://www.consigionazionaleforense.it/documents/20182/286756/Gli+adempimenti+antiriciclaggio+p+er+gli+Avvocati+-+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255-a388431eb2a2)

<http://www.consigionazionaleforense.it/documents/20182/286756/Gli+adempimenti+antiriciclaggio+p+er+gli+Avvocati+-+aggiornamento+al+14+luglio+2017/51895bc4-4e66-4333-8255-a388431eb2a2>

Nel corso del 2018 si sono fatte numerose riflessioni circa l'impatto dell'effettiva applicazione della normativa antiriciclaggio sui processi e sulle attività; si sono organizzati n. 4 incontri formativi sul tema (16/1-13/3-9/10-11/12) e nel dicembre 2018 si è giunti a pubblicare delle NOTE OPERATIVE in particolar modo indirizzate ai Mediatori dell'Organismo di conciliazione, ed un VADEMECUM.

<http://www.metgest.it/Upload/Ordine%20Avvocati%20di%20Monza%20e%20della%20Brianza/Archive/3.%20Informativa%20Importante%20-%20Antiriciclaggio1.pdf>

Si è conseguentemente provveduto a rivedere tutta la modulistica integrando la Domanda di Mediazione delle informazioni necessarie ai fini antiriciclaggio.

La nuova modulistica è in uso dal 01/01/2019. A fine di ogni anno vengono svolte statistiche di cui RPCT prende atto, finalizzate a verificare il trend delle seguenti variabili:

NUMEROSITA'

MEDIAZIONI DEPOSITATE

ADERITE

PROSEGUITE

TIPOLOGIA OBBLIGATORIA

VOLONTARIA

DELEGATA DAL GIUDICE-VOL.

DELEGATA DAL GIUDICE-OBBL.

CLAUSOLA CONTRATTUALE-VOL.

CLAUSOLA CONTRATTUALE-OBBL.

VALORE

N. MED CON VALORE INFERIORE A 15.000

N. MED CON VALORE DA 15.000,01 A 100.000

N. MED CON VALORE SUPERIORE A 100.000

TIPOLOGIA PARTI COINVOLTE N. PARTI

N. PARTI PERSONA FISICA

N. PARTI PERSONE GIURIDICHE

di cui CONDOMINI



N. DI PARTI PER CITTA' E PROVINCIA

Il 16/4/2020 è stato svolto dal consigliere di Fondazione Forense Avv. Gino Luigi Rossi Responsabile dell'antiriciclaggio del Coa di Monza, un incontro formativo dal titolo "Mediazione on-line ed antiriciclaggio" nel quale si è fatto il punto sull'applicazione della normativa vigente.

4.7 Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)

Il 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, l'ANAC ha dedicato un paragrafo specifico nel PNA 2018.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali



contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di **adeguatezza, pertinenza e limitazione** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («*minimizzazione dei dati*») (par. 1, lett. c) e quelli di **esattezza e aggiornamento** dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare **esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza** dei dati pubblicati.

Con Delibera del 9/05/2018, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza ha nominato quale "DPO" l'Avv. Alice Pisapia al quale sono assegnati compiti, incarichi e funzioni conformemente all'art. 39 del regolamento UE 2016/679 ed ha altresì disposto di istituire il Registro informatico delle attività di Trattamento dei dati.

Il 05/06/2018 l'Avv. Alice Pisapia ed il Dott. Filippo Pappalardo hanno svolto in sede un incontro di formazione con tutto il personale di segreteria.

Nel 2019 il DPO ha predisposto un documento di analisi del rischio sulla base del registro dei trattamenti compilato dall'ente. Tale bozza è stata inviata entro la fine di gennaio 2019 richiedendone la compilazione in alcune parti. La conclusione e la validazione del documento di analisi del rischio è stata poi completata da verifiche del DPO (27/03/2019) presso la sede dell'Ordine durante la primavera 2019.

Il 16/10/2019 l'Avv. Pisapia e il Dott. Pappalardo partecipano ad una seduta del Consiglio ove illustrano le tematiche del GDPR con riferimento alle attività degli Ordini, stimolando nello specifico una riflessione sulle procedure di archiviazione, che dovrebbero avviarsi verso la completa digitalizzazione.

Ad aprile 2021 viene predisposto ed approvato dal DPO un documento denominato "PROCEDURE PER L'ADEGUAMENTO ED IL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".

Nel corso del 2021 l'attenzione ai temi della Privacy ha accompagnato la traslazione dei processi sui mezzi telematici come già descritto. A inizio 2022 inoltre si è aggiornato il Registro dei trattamenti e la Relazione sulla struttura informatica ed informativa dell'ente al fine di recepire le misure anticovid previste dalla normativa e di validare le modifiche strutturali al sistema informativo avvenute nel corso del 2021.



Ad aprile 2021 si è sottoscritta e divulgata al personale una procedura di gestione dei Databreach, a gennaio 2022 RPCT ha verificato la corretta tenuta del relativo registro. (Vedi verbale del 17/01/2022).

4.8. Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD)

Con la circolare n. 3/2018 del 1 ottobre 2018, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha sollecitato tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (**RTD**), come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale" e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it).

Nel dettaglio, l'art. 17, comma 1 del CAD stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la *"transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità"* nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).

Nel rispetto della normativa vigente, nel caso in cui l'ufficio per la transizione digitale risulti vacante e, in via generale, per i successivi atti di nomina del responsabile dell'ufficio, la nomina di RTD è contestuale al conferimento dell'incarico dirigenziale, annoverando tra i requisiti richiesti il possesso di "adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali".

Il Consiglio dell'Ordine in data 17/10/2018 ha deliberato di nominare come Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) la Dott.ssa Daniela Silva, in ottemperanza alla circolare n. 3/2018 del 1° ottobre 2018 e come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 82/2005, "CAD" con l'incarico di occuparsi in generale delle attività previste e connesse alla digitalizzazione dell'Ordine ovvero nello specifico di:

- analizzare la coerenza tra l'organizzazione e l'utilizzo delle tecnologie digitali al fine di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa rispondendo direttamente all'organo di vertice politico al fine di offrire servizi agli iscritti e alla cittadinanza sempre più efficaci;
- programmare, di concerto con la Presidenza, la strategia e l'operatività delle azioni da compiere per lo sviluppo dei sistemi informativi, fonia, telecomunicazione, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale etc.;
- analizzare periodicamente la coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- monitorare la pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi



informatici.

Tali attività si integrano sistematicamente con le attività di analisi dei processi richieste dalla normativa sull'anticorruzione e dal Gdpr. La Segreteria ha provveduto alla registrazione di detto incarico sul sito IPA - www.indicepa.gov.it.

Le prime riflessioni in seno al Consiglio in ottica di transizione digitale hanno portato all'emanazione di un Regolamento per la tenuta del protocollo avvenuta il 6/02/2019.

Nel corso del 2021 è stato anche approfondito con il fornitore di Sfera la possibilità di ulteriormente informatizzare le istanze di iscrizione, la gestione informatizzata dei libretti della pratica forense e delle parcelle. A fine 2021 si sono acquistati i moduli per gestire telematicamente le iscrizioni, i libretti, le parcelle oltre ad un upgrade del modulo telematico già in uso per il deposito delle mediazioni on -line.

Relativamente agli **aspetti informatici** nel corso del 2021 è proseguito occasionalmente lo smart working; prima dell'estate si è sostituito il NAS (Network Attached Storage) al fine di migliorare la sicurezza dei dati gestiti dall'Ordine.

Sono state così create delle aree di memoria protette ove condividere con la Presidenza di Ordine e di Fondazione i materiali a supporto delle riunioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Amministrazione.

Altra incombenza a cui si è provveduto nel corso del 2021 su richiesta del MEF è la compilazione completa sul portale del SICO, da parte della Dott.ssa Daniela Silva, del Conto annuale del personale per gli anni 2018, 2019 e 2020 dal momento che il Mef ha segnalato l'estensione della rilevazione agli ordini professionali con il contratto EPNE. Inoltre si è provveduto, insieme all'amministrazione, alla ricostruzione e relativa comunicazione dello Stock del debito per gli anni 2015-2020. L'amministrazione ha provveduto a mettere correntemente in atto modalità di compilazione dei registri dei pagamenti che facilitino l'annuale compilazione della piattaforma sullo stock del debito del Mef.

Monza continua ad essere l'unico Ordine della Lombardia, oltre a Sondrio, che provveda ad entrambi gli adempimenti.

Durante l'anno, quando possibile in base ai carichi di lavoro, si è continuata l'attività di digitalizzazione dei fascicoli cartacei.

4.9 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al Collegio dell'Ente per l'approvazione.



Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, salvo diversa specifica prescrizione da parte di ANAC come nel caso del 2021 e 2022.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, Il RPC potrà, inoltre, proporre al Consiglio modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

4.10 Monitoraggio

Il processo di gestione del rischio si completa con la fase di monitoraggio, cioè con la valutazione del livello di rischio a seguito delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla **verifica dell'efficacia** dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Il monitoraggio viene condotto su base generalmente semestrale da RPCT ed avviene, ove possibile, mediante supporti informatici che consentano la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento. In particolar modo ci si è sforzati di impostare nei vari processi un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente "l'andamento dei lavori" e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla



commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;

4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Il RPC riferisce al Presidente, al Segretario, direttamente o per loro tramite al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate annualmente e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale, salvo diversa specifica previsione di ANAC.

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali



o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT che ricopre contestualmente anche la funzione di Responsabile della Trasparenza.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si è provveduto ad integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate.

Come previsto dalla normativa cogente e al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza è pubblicato sul sito Internet dell'Ente.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

5.2 Il codice di comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione i **codici di comportamento** rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 pubblicata il 22 marzo 2020 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le **Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche**.

Con esse, "l'Autorità intende fornire indirizzi interpretativi e operativi che, valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, siano volte a orientare e sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

A tal fine una parte importante delle Linee guida è rivolta al processo di formazione dei



codici – in cui risulta fondamentale la partecipazione dell'intera struttura alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione che si auspica venga rivolta a tutti i destinatari del codice”.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza “di principi di comportamento” in quanto compatibili con le disposizioni speciali. I principi generali sono improntati, nel rispetto della Costituzione, al servizio della Nazione con disciplina ed onore e all'esercizio imparziale dei propri compiti e funzioni nel perseguimento dell'interesse pubblico senza abuso della posizione o del potere di cui si è titolari (art. 3, co. 1, d.P.R. 62/2013) nel ruolo di dipendenti pubblici.

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.

L'art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCP e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli “a contratto” e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. n. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del “codice disciplinare”.

Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno



dell'amministrazione. Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Il PTPCT avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere. Pertanto, accanto a misure formali, quale l'adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla normativa in divenire, esistono alcuni accorgimenti "pratici" che questa amministrazione ha già attuato ed altri che intende attuare, nella prospettiva di un lavoro in divenire, che non si ferma mai, ma elabora sempre nuove strategie.

L'ANAC, come approfondito nel PNA 2018, ha dunque condotto sul tema dei codici di comportamento un notevole sforzo di approfondimento partendo dalla constatazione della scarsa innovatività dei codici di amministrazione "di prima generazione", in quanto adottati a valle dell'entrata in vigore del d.P.R. 63/2013 e delle prime Linee Guida ANAC dell'ottobre del 2013. Tali codici, infatti, si sono, nella stragrande maggioranza dei casi, limitati a riprodurre le previsioni del codice nazionale, nonostante il richiamo delle Linee guida ANAC sulla inutilità e non opportunità di una simile scelta.

Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). Questa necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione di prima generazione, dovrà essere recuperata con una nuova, seconda generazione di Codici di amministrazione che l'ANAC intende promuovere con l'adozione delle nuove Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale.

Con le nuove le nuove Linee guida in materia di Codice di Comportamento delle amministrazioni pubbliche, l'Autorità ha inteso fornire indirizzi interpretativi e operativi volti a orientare le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento che integrino e specificino i doveri minimi posti dal dpr 62/2013, con contenuti che non siano meramente riproduttivi del codice generale, ma che siano utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

A tal fine una parte importante delle linee guida è rivolta al processo di formazione dei codici - in cui risulta fondamentale la partecipazione dell'intera struttura- alle tecniche di redazione consigliate e alla formazione da rivolgere ai dipendenti.

Nel corso del 2021, RPCT ha rivisto il codice attualmente in uso nell'ente già sostanzialmente in linea con le linee guida Anac, proponendo agli organi direttivi una



sua revisione limitatamente all'art. 11.

6. “WHISTLEBLOWING” – “PANTOUFLAGE” – “PATTI DI INTEGRITÀ”

6.1 MISURE A TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE - WHISTLEBLOWING

Il c.d. “*whistleblowing*” è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Trattasi di una procedura a favore della trasparenza che prevede la possibilità per un dipendente di un ente pubblico di denunciare, attraverso la semplice compilazione (in forma strettamente riservata, anche se non anonima) di una scheda, presente su una rete informatica interna, qualsiasi attività sospetta di corruzione, concussione, peculato e in generale qualsiasi reato contro la Pubblica amministrazione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che *“fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”*.

Il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro è in vigore a seguito della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 18/8/2020.

Con il nuovo testo si è provveduto a modificare l'intera struttura del Regolamento per consentire all'ANAC di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche.

Le quattro tipologie di procedimento sono:

1. il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell'art. 54-bis);
2. il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6 primo periodo dell'art. 54-bis,);
3. il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del Responsabile



della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell'art. 54-bis);

4. il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo dell'art. 54-bis).

I 5 Capi del Regolamento sono:

1. definizioni: la principale novità introdotta riguarda l'art. 1 relativo alle definizioni; in particolare, alla lett. k) del citato articolo, è stata fornita una nozione di **misura ritorsiva** più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente ma più in linea sia con le Linee Guida sia con la nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing.
2. **procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità** trasmesse ad Anac ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1: le principali novità proposte riguardano l'introduzione di una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
3. disciplina relativa al **procedimento sanzionatorio** avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive: si è deciso di introdurre una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle misure ritorsive e di regolamentare la facoltà dell'Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione. Inoltre, si è ritenuto di modificare la disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità e snellendo l'articolazione del procedimento stesso;
4. procedimento sanzionatorio **semplificato**: è stato regolamentato in maniera puntuale il procedimento che l'Autorità può avviare ai sensi dell'art. 54-bis co. 6 secondo periodo;
5. **disposizioni finali**: il "Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore".

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma.

Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dallo stesso RCP, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.



Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

La tutela del dipendente, adottata da codesto Ordine, è conforme alle previsioni normative citate.

Anche nel corso del 2021 non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2017, è stata pubblicata la [legge 179/2017](#) del 30 novembre "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

La legge, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, disciplina la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Chi, nell'interesse dell'integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro. Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:

- al responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'Anac;
- sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

La legge evidenzia, all'art.1, che l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nello specifico:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su



accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per rafforzare l'impianto normativa, nel testo di legge sono inserite anche una serie di sanzioni amministrative pecuniarie.

Relativamente al dipendente che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività, il PNA 2019 prevede che siano accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

A tal fine questo Ente non si è dotato di un sistema informatizzato proprio, in quanto ritiene che sia consigliabile e maggiormente tutelante il ricorso all'apposita pagina web di ANAC all'indirizzo:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima.

Come già evidenziato nella relazione 2021 del RPCT, non sono pervenute segnalazioni ai sensi della normativa indicata.

Peraltro, in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al proprio interno, la misura pare attualmente non applicabile.

Il sistema di tutele è comunque garantito dalla continua e quotidiana interlocuzione con il personale da parte del RPCT e della Presidenza del Consiglio.

6.2 DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)

Questa fattispecie è stata definita nel PNA 2019:



L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co.

16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La materia è stata oggetto di alcuni importanti approfondimenti di ANAC che sono consultabili da pag. 64 e seg. del PNA 2019: "1.8. Divieti post-employment (pantouflage)".

Ai fini dell'applicazione della predetta normativa, l'Ente verifica, per il tramite del RPCT il compito di procedere ad un'ulteriore verifica di quanto segue che:

1. Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
4. Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16ter, decreto legislativo n.165/2001.

6.3 I PATTI D'INTEGRITÀ

Nelle linee guida adottate dall'ANAC con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici è stato suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di



interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa l'Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

E', pertanto, prevista, anche per il triennio 2022-2024, l'effettuazione di incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è stato consegnato, in forma cartacea ed in forma elettronica il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Ogni dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, hanno sottoscritto una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Più in generale, è obiettivo dell'Ente quello di erogare le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- Contratti e gestione degli incarichi
- Normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi della gestione del rischio
- Codice comportamento dipendenti
- Sistemi informativi e office automation

Verranno incentivati momenti di approfondimento sul tema dei contratti e della gestione degli incarichi, dal punto di vista delle procedure, dei controlli e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione al personale del settore amministrazione e contabilità, tenendo conto dello specifico ambito di attività.



Si segnala inoltre che il 22/11/2021 tutto il personale dipendente ha partecipato ad un incontro formativo di mezza giornata sulle tematiche dell'anticorruzione", organizzata dall'Ulof, attraverso la piattaforma Zoom. I relativi attestati di partecipazione sono stati consegnati alle risorse coinvolte ed inserite nei relativi fascicoli personali.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT e del suo aggiornamento.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione, il PTPCT, una volta deliberato ed adottato con le modifiche necessarie approvate, viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Piano Anti corruzione".

8. PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato nel par. 4, sono stati scomposti ed esaminati separatamente in relazione al diverso livello di esposizione al rischio.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente particolare attenzione è stata rivolta ai processi che rientrano nella competenza dell'area giuridica, e, per quanto riguarda l'area gestionale, ai processi di scelta del personale ed agli affidamenti di lavori, servizi e forniture – (con riserva sotto questi ultimi profili di un maggior approfondimento).

Verranno analizzati nel dettaglio i seguenti processi:

- A) Pareri sulla Normativa
- B) Provvedimenti amministrativi di Iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti Albo avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato
 - B1) Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificati
 - B2) Provvedimenti amministrativi di vaglio domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato
- C) Attività consultiva qualificata
- D) Attività in materia di formazione



- E) Attività in materia di conciliazione
- F) Attività in materia di reclutamento del personale
- G) Attività in materia di conferimento degli incarichi
- H) Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti

Si rammenta che dal 2018, nell'ambito delle attività di applicazione della normativa GDPR, è stato ideato e compilato e mantenuto aggiornato il Registro dei Trattamenti. Si è ritenuto utile partire dalla medesima mappatura dei processi sopra riportata al fine di integrare i due modelli e arricchire reciprocamente delle informazioni richieste.

Si richiama dunque il Registro dei trattamenti ([..\..\GDPR\REGISTRO DEI TRATTAMENTI\Art30 GDPR Modello Registro dei trattamenti Ordine Avvocati Monza. rev0.xls](#)) in particolar modo per i campi descrizione dei processi e finalità del trattamento che riteniamo possano completare e integrare l'analisi dei processi del presente piano.

PROCESSI AREA GIURIDICA								
ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
Attività consultiva	A) Pareri sulla normativa	Rilascio di pareri ed indicazioni ai fini della corretta interpretazione della normativa (legge n. 247/2012), sempre che non si tratti di parere che per la loro valenza siano di competenza del CNF	Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL PARERE PER FINI CONTRARI A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE GRADO DI RISCHIO	Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o di svantaggio	Rigido rilascio dei pareri solo nei limiti previsti dalla legge e pubblicazione dei pareri sul sito web dell'Ordine laddove di interesse generale in apposite aree del sito web Istruttoria che coinvolge più soggetti (del Consiglio e del personale) sistema di controllo su due livelli	Rotazione dei responsabili	Consiglio
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 1 (più elevata)	Consiglio
							Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità 2	Consiglio
							Pubblicazione dei pareri resi laddove di interesse generale in apposite aree del sito web	Consiglio
							Reingegnerizzazione e dei processi di gestione dei quesiti	Consiglio

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
Attività deliberante	B) Provvedimenti amministrativi di Iscrizioni e cancellazioni, trasferimenti Albo avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato B1) Provvedimenti amministrativi di rilascio di certificati B2) Provvedimenti amministrativi di vaglio domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato	Verifica sulla corretta sussistenza dei presupposti di legge	Soggetti iscritti all'albo o esterni che rientrano nel campo di applicazione della normativa legge n. 247/2012	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge	Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da parte della segreteria e del consigliere segretario Standardizzazione del processo	Definizione di livelli di priorità degli atti.	Consiglio
				Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);			Verifica del rispetto dei tempi procedurali	Consiglio
				Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);			B) Digitalizzazione del processo di inoltro delle domande. Da gennaio 2022 attraverso Sfera Pubblicazione sul sito istituzionale dei requisiti di iscrizione e del contributo di iscrizione con i relativi moduli. Assunzione della delibera al massimo nella seconda adunanza del consiglio successiva alla presentazione della domanda di iscrizione. B1) rilascio della certificazione al massimo entro una settimana dalla presentazione della domanda B2) Verifica puntuale dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio; deposito in via telematica delle pratiche di GP Relativamente ai processi istituzionali di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato, già dal 2020 e poi all'inizio del 2021, i Segretari dell'Ulof si sono occupati di concertare una modalità di verifica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, nonché della revisione di Albi ed elenchi.	B) Consiglio B1) Consigliere Segretario- Consiglio B2) Consigliere di turno relatore dell'istanza, Consiglio, Segretario
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.). B-B2) FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DAL CONSIGLIO GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO B1) FATTORE DI RISCHIO: ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DEL SEGRETARIO GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO : MEDIO B2) ABUSO NEL RILASCIO DELL'OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI PER L'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO								

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
C) Attività consultiva qualificata	Liquidazione parcelle	Pareri ai sensi dell'art. 13 comma 9 legge n. 247/2012	Iscritti all'albo anche su invito del cliente	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p);</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p> <p>ABUSO NEL RILASCIO DELL'OPINAMENTO IN VIOLAZIONE DEI CRITERI PREVISTI dal D.M. 55/2014</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	Rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le competenze effettivamente spettanti	<p>Assegnazione della pratica al Responsabile in base al valore;</p> <p>Sistema di controllo su più livelli a seconda del valore ;</p> <p>contraddittorio con il privato laddove richiesto.</p>	<p>Eliminazione del controllo monocratico.</p> <p>La conversione del Protocollo per la liquidazione parcelle in Regolamento è avvenuto, come previsto nel piano 2019-2021</p> <p>Il RPCT ha provveduto nel corso del 2021 a verificare il rispetto delle misure indicate nel Regolamento e a verificare le tempistiche di svolgimento del processo.</p> <p>Dal 2022 attivata modalità di deposito stanze di Liquidazione parcelle in via telematica attraverso Sfera</p>	<p>Consiglio-Commissione liquidazione parcelle</p> <p>Consiglio Commissione liquidazione parcelle</p>
							Sistematica applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990	

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
D) Attività in materia di formazione (attività delegata alla Fondazione Forense di Monza)	Accreditamento corsi e convegni	<ul style="list-style-type: none"> esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione; esame e valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti; vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali; organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali. 	Singoli, Enti, associazioni, anche costituiti in forma di società.	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</p> <p>ABUSO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DAL CONSIGLIO, VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ACCREDITAMENTO</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	<p>Possibili eventi rischiosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> alterazioni documentali volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di accREDITamento, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione. inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali; 	<p>Assegnazione della pratica alla CAL, previa istruttoria del personale dipendente;</p> <p>Sistema di controllo CAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti (vedi analisi crediti a fine di ogni anno); introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi, preferibilmente mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ordine dell'evento; rotazione dei soggetti formatori compatibilmente con l'offerta sul territorio; controlli sulla persistenza dei requisiti dei soggetti erogatori di formazione. 	<p>Presidente e Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense</p> <p>Commissione e accreditamento locale</p> <p>Consiglio dell'Ordine per gli accreditamenti degli eventi in materia obbligatoria</p>

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
E) Attività in materia di conciliazione	Conciliazione tra Colleghi e soggetti terzi	Attività di contemperamento di interessi contrapposti anche di natura patrimoniale	Iscritti e soggetti terzi	<p>ABUSO DEL POTERE ANCHE SUGGERITIVO VERSO UNA DELLE PARTI IN CONTESA PER AGEOLARE L'ALTRA</p> <p>GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: BASSO</p>	Conciliazioni che avvantaggiano l'iscritto	<p>Assegnazione a singolo consigliere</p> <p>(salvo casi di particolare delicatezza)</p>	<p>Dal 1/1/2019 attività trasferita in seno a Fondazione Forense che ha deliberato appositi Regolamenti attuativi per area di attività.</p> <p>Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento delle questioni ad una specifica commissione e cda.</p> <p>Revisione complessiva di: Regolamento con successiva approvazione del ministero, della modulistica, dei protocolli interni ed esterni</p>	<p>Commissione Organismo di conciliazione, Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense di Monza</p>

PROCESSI AREA GESTIONALE e CONTABILITA'

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
F)Attività in materia di reclutamento del personale	Selezione		Candidati alla selezione	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p);	Inosservanza delle regole di fonte primaria e regolamentare e inosservanza dell'autovincolo	Attestazione dell'attività a commissione esterna;	Requisiti di partecipazione predeterminati.	Consiglio
				Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).			Formazione delle Commissioni di esame tale da impedire rischi di corruzione; cura nella scelta dei componenti.	

MANCATA
OSSERVANZA DELLE
REGOLE CONCORSUALI
ANCHE CON
RIFERIMENTO ALLA
NOMINA DELLE
COMMISSIONI.
PREDETERMINAZION
E DI PERCORSI
AGEVOLATI PER IL
PARTECIPANTE AL
CONCORSO IN
CONTRASTO CON LE
REGOLE DI
IMPARZIALITA'.

GRADO DI RISCHIO
COMPLESSIVO: BASSO

ANALISI PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE	
Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Misura	Responsabili
G) Attività in materia di conferimento incarichi (*)	Individuazione dell'incaricato		Soggetti interessati al conferimento dell'incarico	Idem CONFERIMENTO DI INCARICO NON NECESSARIO CON MOTIVAZIONE APPARENTE GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: MEDIO	Affidamento del servizio a soggetto/i non qualificati Individuazione del tipo di servizio o fornitura con modalità diretta a creare vantaggi personali. Fissazione di requisiti soggettivi di partecipazione in modo da favorire uno specifico partecipante. Requisiti di presentazione e valutazione delle offerte distorte per favorire un soggetto.	Assegnazione in sede Consiliare	Eliminazione della competenza gestione di tipo monocratico e affidamento della questione all'organo collegiale Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione concludente e specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi incarico particolare. Revisione ed approvazione di regolamento di amministrazione e contabilità per Ordine e per Fondazione (approvato a dicembre 2021). Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta e con il format previsto dal nuovo regolamento. Scelta del fornitore sulla scorta del miglior rapporto fiducia/qualità/costi. Fissazione di requisiti standard per la presentazione di offerte.	Consiglio (e/o Consigliere da questo delegato)
H) Provvedimenti amministrativi di incasso quote degli iscritti	Individuazione dell'incaricato		Iscritti	ABUSO DI POTERE DIRETTO A PRIVILEGIARE ALCUNI ISCRITTI GRADO DI RISCHIO COMPLESSIVO: ALTO		Assegnazione in sede Consiliare	Dal 2018 si segnala il cambiamento previsto dalla normativa di riscossione quote a mezzo PagoPa. Relativamente al recupero crediti per le quote non incassate: fissazione generale dei criteri di gestione del recupero credito e dei comportamenti aventi natura di obbligo a carico dell'iscritto con motivazione specifica dei provvedimenti da adottare. L'amministrazione ha strutturato un sistema mensile di reportistica atta a supportare la verifica degli effettivi incassi delle quote sincronizzando i sistemi informativi gestionali e contabili. Si è stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di attivare il recupero forzoso tramite iscrizione a ruolo.	Consiglio (e/o Consigliere da questo delegato)



9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Recependo la proposta del CNF, si è deciso di aggiungere alla metodologia sin ora applicata e sopra sintetizzata nella parte speciale **MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI**, il modello di valutazione del rischio dei processi tipici dell'Ordine.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali, si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0, medio=1, alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo (vedasi allegato A).

<i>Richiedente</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisiti	2
<i>Introduzione Procedimento</i>	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisiti	2
<i>Istruttoria</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
<i>Istruttore</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Organo Decidente</i>	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<i>Decisione</i>	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1



Discrezionalità totale	2
------------------------	---

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica:

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativi ottenuti}) * (\text{valore massimo del fattore di rischio relativo al processo analizzato})}{(\text{Somma Fattori di rischio relativi del processo analizzato})}$$

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, l'allegato A avente ad oggetto la tabella riepilogativa 2022-2024 con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

Si considera inoltre parte integrante del presente Piano lo "SCADENZARIO DEGLI OBBLIGHI PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE – 2022" che riepiloga le azioni più rilevanti che il Consiglio si propone di attuare nel corso del 2022.



SEZIONE II

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2022-2024

Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, pag 84

1. Introduzione, pag 85
2. Fonti normative, pag 88
3. Contenuti, pag 88
4. Procedimento di Elaborazione e adozione del programma, pag 97
 - 4.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma, pag 95
5. Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti, pag 95
6. Iniziative di comunicazione del programma triennale, pag 97
 - 6.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa, pag 97
 - 6.2. Comunicazione verso gli portatori d'interesse esterni, pag 97
 - 6.3. Accesso Civico e accesso generalizzato, pag 97

ATTESTAZIONE, PAG 101



1. INTRODUZIONE

La trasparenza è il presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e l'Ordine prosegue a conformarsi ai relativi adempimenti in quanto compatibili.

Si segnala che Anac ha approvato la delibera, n. 777, del 24 novembre 2021, che prevede l'eliminazione di obblighi di pubblicazione e aggiornamento di vari documenti previsti dal Dlgs 33/2013. Particolarmente beneficiati dal provvedimento gli Ordini e i collegi professionali territoriali (<https://www.anticorruzione.it/-/ordini-e-collegi-professionali-anac-semplifica-procedure-e-adempimenti?redirect=%2Fprimo-piano>).

Le semplificazioni sono state elaborate tenendo conto di alcuni principi: compatibilità, ovvero definizione degli obblighi in considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la struttura e le attività svolte dagli Ordini e dai Collegi professionali; riduzione sia degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento che degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali; semplificazione delle modalità di pubblicazione dei dati; conservazione degli obblighi del d.lgs. 33/2013 assistiti da vincoli specificatamente previsti dal legislatore (sanzioni specifiche o condizioni legali di efficacia).

Tra le misure immediatamente operative vi è l'eliminazione di alcuni obblighi di pubblicazione ritenuti non compatibili con gli ordini e i collegi professionali, come gli atti di programmazione delle opere pubbliche.

L'intento di Anac è di favorire la semplificazione e la sburocrazia, prevista anche per alcuni termini di aggiornamento, come la sostituzione della pubblicazione trimestrale con quella annuale. Sono state introdotte semplificazioni pure per alcuni obblighi di pubblicazione previsti per gli ordini e i collegi territoriali, prevedendo la pubblicazione soltanto a livello nazionale. Questo vale per casi come la contrattazione collettiva nazionale, in cui basterà un semplice link al sito dell'ordine nazionale. Tra le novità immediatamente applicabili c'è la riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, in modalità semplificate. Tra questi i dati relativi al bilancio e ai procedimenti amministrativi.

Infine Anac è intervenuta anche con semplificazioni nell'elaborazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Gli obiettivi in materia di trasparenza sono:

- a) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale, sia dipendente che non;
- b) intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di



misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita sezione denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

In questa sezione dedicata alla Trasparenza, l'Ordine, in qualità di Ente pubblico non economico indipendente ausiliario dello Stato, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2022-2024, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell'Autorità n. 1309 e n. 1310, delibera 777/2021), oltre agli obiettivi individuati dall'Ente.

La sezione definisce le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

I due istituti che rappresentano la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della Legge n.190/2012 sono:

- l'istituto dell'**accesso civico**, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D.Lgs. n. 33/2013;
- l'**Amministrazione Trasparente**, cioè la pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ordine, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che *“La trasparenza è intesa **come accessibilità totale dei dati e dei documenti** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

RPCT a fine 2021 ha verificato la corretta tenuta dei registri degli accessi dell'ente (Vedi verifica del 20/12/2021 nel 2021 sono giunte Richieste di ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI n. 12 e Richieste di ACCESSO CIVICO e di ACCESSO GENERALIZZATO n. 0).

In conseguenza dalla cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è, pertanto, parte integrante del PTPCT nella presente “apposita sezione”, espressamente dedicata alla Trasparenza.



Si segnala che l'art. 1, comma 163 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27/12/2019, n. 160) è intervenuto, modificando gli artt. 46 e 47 del D.lgs. n. 33/2013, in materia di inadempimento e sanzioni connesse al diritto di accesso civico ed agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

In particolare, all'art. 46 (che disciplina la responsabilità per la violazione degli obblighi di pubblicazione e accesso civico) viene sostituito il c. 1, con l'introduzione dell'aggettivo "negativa", per qualificare la valutazione della responsabilità dirigenziale derivante dall'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e dal rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico, cui applicare la sanzione di cui al successivo art. 47, comma 1-bis (anch'esso introdotto con la novella).

Le modifiche all'art. 47 che prevede le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza in casi specifici incidono, invece, sul regime sanzionatorio a carico dei responsabili della mancata comunicazione e pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 4-bis, comma 2, e 14, comma 1-ter del D.lgs. 33/2013 concernenti, rispettivamente, i dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e quelli degli emolumenti complessivamente percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica.

In pratica, il legislatore differenzia la sanzione amministrativa a carico del responsabile della mancata comunicazione e di quello della mancata pubblicazione di tali dati sul sito "Amministrazione trasparente" (che nel testo vigente è equiparata da 500 a 10.000 euro), lasciandola invariata per la prima violazione e prevedendo, quale novità, per la seconda (quindi per la mancata pubblicazione dei dati) la sanzione amministrativa della decurtazione dal 30% al 60% dell'indennità di risultato o una decurtazione dal 30% al 60% dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza con previsione di pubblicazione del procedimento sanzionatorio sul sito web dell'amministrazione interessata dalla violazione.

La stessa previsione di decurtazione dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta all'art. 47, comma 2, del D.lgs. 33/2013, in riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato di cui all'art. 22, comma 2, del D.lgs. 33/2013, laddove la novella sostituisce alla formulazione vigente che prevede per la violazione dei suddetti obblighi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione e degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento o per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, quella sopra ricordata decurtatoria (dal 30 al 60 per cento) dell'indennità (di risultato o accessoria).

Il legislatore ha, poi, inciso anche sul comma 3 dell'art. 47, estendendo la competenza sanzionatoria dell'Anac a tutte le sanzioni previste dallo stesso articolo (a fronte della formulazione previgente che ne prevedeva invece la competenza solo per l'irrogazione delle sanzioni in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al



momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica).

2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);

E' stato poi consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

Da ultimo si ritiene utile segnalare che l'Anac con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Le suddette linee guida hanno a oggetto la "definizione delle esclusioni e dei limiti" all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza. Si approfondirà il tema al paragrafo 6.3 dedicato all'Accesso civico e Accesso generalizzato.

3. CONTENUTI

Il PTTI 2022-2024 è il sesto Programma adottato dall'Ente (per l'adozione di esso valgono tutte le indicazioni e riserve già espresse in sede di adozione del Piano anticorruzione) e si considera parte integrante del Piano per la prevenzione della corruzione.



Esso recepisce le novità normative di cui si è ampiamente parlato nella sezione 1 e nel precedente paragrafo 2.

Relativamente agli obblighi di pubblicazione, si accenna qui che il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 30/12/2019, n.162 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha sospeso fino al 31/12/2020 la vigilanza e le sanzioni sull'applicazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo art. 14 del D. Leg.vo 33/2013 ("le pubbliche amministrazioni"). Si ricorda che i dati di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 33/2013, comma 1, lettera f), sono le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 441/1982 medesima, che devono essere oggetto di pubblicazione limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Ad ogni buon conto, sul punto si ricorda che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 241 del 08 marzo 2017, approvava in via definitiva le "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016". Le dette Linee guida estendevano anche agli Ordini e Collegi professionali l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'al cit. art. 14 cit. ed in particolare veniva affermato che costituissero linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l'organizzazione di tali soggetti (art. 1, cpv. 6).

Il CNF ritenuto che le Linee guida cit. non potessero trovare applicazione per gli Ordini ed i Collegi professionali, in data 22 maggio 2017 proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio. Con pronuncia n. 1735/2018, del 17 gennaio 2018, il Tribunale adito, precisato che le cit. Linee guida ANAC «appaiono riconducibili al novero delle Linee guida "non vincolanti"», affermava che «è esclusa, poi, una portata immediatamente precettiva, dato che l'influenza diretta di dette Linee guida è valutabile solo attraverso la loro concreta applicazione o attraverso la loro immotivata disapplicazione...».

In generale il concetto di **trasparenza** amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

A marzo 2021 RPCT ha analizzato la prima batteria di statistiche estratte dal nuovo sito evidenziando: n. di accessi, n. di utenti, n. di pagine visualizzate, sezioni più visitate, fonti di accesso al sito, dispositivi utilizzati (vedi libro verbale del 12.03.2021).

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso grazie al



coinvolgimento dei dipendenti alla sempre più completa implementazione dell'area dedicata, nel sito web del Consiglio, dell'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Di seguito la struttura dell'area dedicata Amministrazione trasparente (<https://www.ordineavvocatimonza.it/it/amministrazione-trasparente/p30>) che nel corso del 2020 si è proceduto ad implementare nella nuova struttura del sito secondo le prescrizioni di legge all'indirizzo istituzionale www.ordineavvocatimonza.it:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso, bandi di gara e contratti
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Altri contenuti - Corruzione

La Sezione *Amministrazione Trasparente* ha un *link*, un *bottono dedicato*, sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice dei singoli argomenti di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successivo paragrafo si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d. l.vo 196/2003.

In particolare di seguito i contenuti delle singole sotto-sezioni che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D. L.vo. n. 33/2013).

A) DISPOSIZIONI GENERALI:

Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio; i provvedimenti di carattere amministrativo generale relativi alla presentazione delle domande di iscrizione o di accesso ai servizi resi dal Consiglio

B) ORGANIZZAZIONE

Dati concernenti i componenti dei consiglieri (Art. 14)



La sotto-sezione contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 14 d. l.vo 33/2013.

Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 14, si suggerisce di fare rinvio alla voce del bilancio che ha ad oggetto le spese sostenute per gli organi dell'Ente. Inoltre si rammenta che ai componenti il Consiglio non si applica la restante previsioni di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013].

C) CONSULENTI E COLLABORATORI

Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La sotto-sezione contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013.

D) PERSONALE

Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21).

La sotto-sezione indica le voci di bilancio con la divisione dei costi del personale ripartiti per fasce delle aree professionali e con l'indicazione del costo complessivo del personale diviso per aree professionali.

Analogamente per il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l'assunzione del personale.

La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con la indicazione della misura complessiva.

Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

Si precisa che l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

E) BANDI DI CONCORSO, BANDI DI GARA E CONTRATTI

La sotto-sezione indica gli estremi di eventuali bandi di concorso aperti dall'ente,

F) ENTI CONTROLLATI

Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)

La sotto-sezione riporta un collegamento all'area della Fondazione Forense di Monza,



ente controllato del Coa Monza.

G) ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)

Gli obblighi di cui all'art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 sono stati semplificati dall'art. 22 del d. lgs. 97 del 2016 che ne semplifica le previsioni in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013.

Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

La sotto-sezione contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

H) PROVVEDIMENTI

Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (Art. 24)

La presente previsione è stata abrogata dal d. lgs. 97 del 2016 - art. 43

I) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la co-organizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

L'articolo 23 del d. lgs. 97 del 2016, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.

Non è presente una sezione dedicata sul sito istituzionale ma il dato viene riportato con apposito paragrafo nella sotto-sezione PAGAMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE

L) BILANCI

Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)



La pagina contiene il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti sia di Ordine degli Avvocati di Monza che di Fondazione Forense di Monza.

Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La sotto-sezione contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

M) BENI IMMOBILI e GESTIONE DEL PATRIMONIO

Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

Riporta il dettaglio dei canoni di locazione dell'ente non essendo lo stesso proprietario di beni immobili.

N) SERVIZI EROGATI

Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)

La sotto-sezione contiene:

- a) i costi contabilizzati, con evidenza di quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
- b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Questa sezione non è realizzata nel sito in quanto l'Ordine eroga solo servizi istituzionali.

O) CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio. In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Dovrebbero venire pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte: gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il



silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d. l.vo 33/2013;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

La sotto-sezione rimanda ai *link* per il *download* dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.

Questa sezione non è implementata ed allo stato ricomprende solo le Griglie Rilevazioni_Ordine Avvocati Monza e Fondazione Forense Monza, i Documenti di attestazione Ordine Avvocati di Monza e Fondazione Forense. le Schede di sintesi sulla rilevazione - Ordine Avvocati di Monza e Fondazione Forense di ogni anno.

RPCT si incarica di studiare nel corso del 2022 la fattibilità del completamento della sezione (Vedi [Scadenziario 2022](#)).

P) PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013)

La sotto-sezione contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'attivazione del POS. Attualmente è possibile pagare con contanti, assegni e Pos anche se è ormai attivo il sistema PagoPa per il pagamento delle quote di iscrizione annue.

Q) ALTRI CONTENUTI

La sottosezione contiene le Relazioni annuali del RPC e le relative schede nei formati ANAC

4. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

4.1 Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con la programmazione delle Performance

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategico da realizzare nel triennio 2022 – 2024 ed in linea con i piani precedenti, che può essere così sintetizzato:

“promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità



dell'accesso alle informazioni dell'Ente mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività"

Gli obiettivi operativi sono:

- 1. Individuare e pubblicare "dati ulteriori".** Si tratta di dati scelti dall'Ente in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall'Ente nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dell'Ente.
- 2. Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.** Come già accennato, si è previsto di inserire negli obiettivi di miglioramento del 2022 la progettazione di una sorta di mappatura delle informazioni da pubblicare con relativa indicazione della tempistica e del referente incaricato.
- 3. Progettare un efficiente sistema di accesso generalizzato.**

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, l'ANAC suggerisce l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

L'Rpc ha proposto al consiglio la predisposizione di un REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO, approvato ed attuativo dal 2018, da rivedere per attestarne l'eventuale sua necessità di aggiornamento in ottica GDPR o di altro.

4.1. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Consiglio, nella redazione del Programma, sono stati coinvolti alcuni Consiglieri e una rappresentanza del personale dipendente.

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni, modalità di comunicazione con gli *stakeholder* per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

5. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l'Ente intende pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente - Piano Anticorruzione".



Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati. La pubblicazione è effettuata dall'ufficio amministrativo.

Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente – Piano Anticorruzione", referenti e scadenze ai fini della pubblicazione

Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Referenti dell'elaborazione ed aggiornamento	Scadenze ai fini della pubblicazione
Disposizioni generali	PTPC e PTTI	RPC - Responsabile della Trasparenza	31 gennaio
	Atti a valenza generali per gli iscritti	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	15 giorni dall'approvazione
	Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento entro 5 giorni dall'eventuale aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Incarichi	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 10 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente
Dipendenti	Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato Tassi di assenza	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 15 giorni dall'eventuale variazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione
Bandi concorso per la selezione del personale		Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 5 giorni dell'approvazione
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara (se applicabile)	Segreteria Generale - Ufficio amministrativo	entro 3 giorni dall'approvazione



Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Tesoriere – Ufficio Amministrativo	entro 10 giorni dall'approvazione
Pagamenti compensi dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Ufficio amministrativo	entro il 31 gennaio
	Partecipazione a convegni fuori sede dei componenti del Consiglio	Segreteria generale - Ufficio amministrativo	entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento
	Doni ricevuti dai componenti e dai dipendenti in ragione dello svolgimento di attività istituzionali	Ufficio amministrativo su comunicazione dell'interessato	entro il 30 giugno

6. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

6.1. Iniziative di comunicazione all'interno della struttura operativa

La comunicazione della Sezione della Trasparenza quale specifica sezione del PTPCT viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPCT.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il responsabile della trasparenza illustra i relativi contenuti ai componenti della struttura operativa evidenziando i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

6.2. Comunicazione verso gli portatori d'interesse esterni

Come già indicato nel PTPC, il PTTI è pubblicato, anche come sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, sul sito istituzionale dell'Ente

6.3. Accesso Civico e accesso generalizzato

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni "documento, informazione o dato" detenuto dalla pubblica amministrazione.

Rammentiamo, nella fattispecie come:



- fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal DPR n. 184/2006;
- con l'emanazione del D.Lgs.33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune.
- Il D.Lgs. n. 97/2016, modificando il D.Lgs.33/2013, introduce l'accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di "Amministrazione Trasparente".
- l'ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Le suddette linee guida hanno a oggetto la "definizione delle esclusioni e dei limiti" all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza.

Tale nuova tipologia di accesso (d'ora in avanti "ACCESSO GENERALIZZATO"), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono



quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d'ora in poi "accesso documentale"). La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla Legge n. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

In sostanza, con l'accesso generalizzato, come già evidenziato, essendo l'ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente "ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (fra cui anche gli Ordini), ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione", ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

I limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati.

Il decreto trasparenza ha previsto, all'art. 5 -bis, comma 2, che l'accesso generalizzato è



rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

- a) protezione dei dati personali
- b) libertà e segretezza della corrispondenza
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali

Ai fini della completa attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, gli interessati presentano apposita istanza al RPCT, secondo i moduli di richiesta di "accesso civico" e "accesso generalizzato" pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente.

Nel corso dell'anno 2018 l'Ordine degli Avvocati di Monza si è dotato di un regolamento unitario sull'esercizio del diritto di accesso.

<http://www.metgest.it/Upload/Ordine%20Avvocati%20di%20Monza%20e%20della%20Brianza/AMMINISTRAZIONE%20TRASPARENTE/REGOLAMENTO%20ACCESSO%20ATTI.pdf>

Si informa che non è stata attivata un'apposita casella email dedicata alle richieste di accesso civico e di accesso generalizzato, in quanto si è ritenuta bastevole alla funzione la casella istituzionale info@ordineordineavvocatimonza.it o all'indirizzo pec: segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it.

Per completezza di informazione sul sito dell'Ente sono altresì pubblicate le Linee Guida ANAC n. 1309 del 28/12/2016 le quali contengono uno specifico allegato contenente la "Guida Operativa all'accesso generalizzato" a cui si rimanda.

RPCT si incarica nel corso del 2022 di sensibilizzare il Consiglio alla riesamina dell'attuale Regolamento di Accesso agli atti (approvato in data 17.01.2018) (vedi [scadenziario 2022](#))



ATTESTAZIONE

Si attesta che il presente Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza ed integrità è stato redatto dal sottoscritto Responsabile per la Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza nominato giusta Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza in data 11/12/2019 ed è stato sottoposto nella sua attuale forma che lo ha visionato in bozza in data 06/04/2022 ed approvato in via definitiva in data 20/04/2022.

Si attesta altresì che il presente Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Integrità ha validità triennale decorrente dal momento della sua adozione da parte del Consiglio e potrà essere oggetto di modifica e/o integrazione laddove sarà reso necessario:

- ✓ Da modifiche legislative e/o regolamentari attributive di nuove competenze ai Consigli dell'Ordine Forense
- ✓ Da modifiche normative in tema di prevenzione della corruzione;
- ✓ Da necessità determinate da nuove forme di corruzione, non prevedibili allo stato; ovvero nuovi fattori di rischio che possano richiedere modifiche e/o integrazione delle misure di prevenzione adottate; ovvero in caso di accertamento di significative violazioni e mutamenti dell'organizzazione.

Monza, 20 aprile 2022

Firma del Responsabile
Avv Pasquale Lepiane